

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

546^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 18 APRILE 1962

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente MERZAGORA,
indi del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

CONGEDI	Pag. 25411
DISEGNI DI LEGGE:	
Annunzio di presentazione	25411
Presentazione	25412
Trasmissione	25411
« Revisione dei film e dei lavori teatrali » (478-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione):	
BUSONI	25427
GAVA	25435
GIANQUINTO	25412
NENCIONI	25419

Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 13 aprile.

VARALDO, *f. f. Segretario, dà lettura del processo verbale.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Cenini per giorni 4 e Piola per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Modifiche e aggiunte alle norme contenute nel decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, nella legge 29 luglio 1949, n. 531, e nella legge 28 dicembre 1952, n. 4436, relative alla maggiorazione dei sussidi da concedere ai danneggiati dai terremoti succedutisi dal 1908 al 1936 incluso » (1995), di iniziativa dei deputati Fracassi ed altri;

« Adeguamento dell'indennità di alloggio ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed estensione della indennità speciale annua aggiuntiva al trattamento di quiescenza a favore dei

pensionati del Corpo stesso » (1996), di iniziativa dei deputati Raffaelli e Santi e del deputato Quintieri;

« Autorizzazione alla spesa di lire 450 milioni a titolo di ulteriore contributo statale per la Basilica di San Marco in Venezia e di lire 450 milioni per il Duomo ed il Chiostro di Monreale » (1997), di iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri;

« Norme integrative alla legge 11 luglio 1956, n. 699, relativa alla sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia » (1998).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro delle finanze:

« Agevolazioni tributarie a favore di Stati esteri per le liberalità aventi fini di beneficenza, istruzione od educazione » (1992);

« Modifiche all'indennità di cassa a favore del personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari » (1993);

« Modifica del regime tributario delle delegazioni di pagamento rilasciate dai Comuni a carico degli appaltatori delle imposte di consumo » (1994).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Presentazione di disegno di legge

F O L C H I , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O L C H I , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Costruzioni in Napoli di impianti sportivi » (1999).

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole Ministro del turismo e dello spettacolo della presentazione del predetto disegno di legge, che sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Discussione del disegno di legge: « Revisione dei film e dei lavori teatrali » (478-B)
(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Revisione dei film e dei lavori teatrali », già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Gianquinto. Ne ha facoltà.

G I A N Q U I N T O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, le modifiche recate dalla Camera dei deputati al progetto Zotta nel testo approvato dal Senato, non rimuovono né attenuano, anzi confermano, le ragioni della nostra radicale opposizione alla legge di censura.

Vi è del nuovo, è vero; ma, tranne che per il teatro, il nuovo non riguarda la parte essenziale del progetto Zotta che rimane pertanto immutato nella sua sostanza:

Resta la censura amministrativa-preventiva che viola la norma costituzionale; resta il rifiuto di desumere il concetto di buon costume dal Codice penale e dal comune senti-

mento del pudore, rifiuto che conserva al potere censorio la possibilità del sindacato ideologico e politico sotto il pretesto della tutela dei *boni mores*. Rimangono cioè fermi, onorevoli colleghi, i due pilastri fondamentali del progetto Zotta che fu approvato dal Senato — è bene ricordarlo — con una maggioranza di centro-destra.

Vi è una diversa composizione delle Commissioni di censura, e possiamo riconoscere che le modifiche introdotte al riguardo migliorano il testo Zotta, ma fino ad un certo punto, poichè continua ad esservi, anche se attenuata, l'ingerenza del potere esecutivo nella composizione e quindi nell'attività di tali Commissioni di censura.

È stato introdotto un terzo giudizio di merito con il ricorso al Consiglio di Stato. È chiaro che un miglioramento c'è, ma tuttavia nessuno può negare che l'introduzione del giudizio di merito del Consiglio di Stato viene a ribadire l'estensione del concetto di buon costume che apre la via al sindacato ideologico e politico.

La censura rimane e il miglioramento introdotto con il ricorso di merito può essere e sarà causa di esasperazioni, di conflitti tra autorità amministrativa e Magistratura ordinaria in sede penale; conflitti che sono la conseguenza aberrante ed inseparabile della censura preventiva amministrativa.

Rimane il divieto dei film e dei lavori teatrali per televisione che non sono adatti ai minori dei 18 anni, cosicchè si può dire, onorevole Ministro, che siamo tutti minorenni.

È stata soppressa la competenza territoriale esclusiva dell'Autorità giudiziaria di Roma, ma ciò attiene alla repressione penale ed è fuori del campo della censura.

Stando così le cose, onorevoli colleghi, si cercherebbero invano riflessi sostanziali e reali del nuovo Governo di centro-sinistra nel testo votato dalla Camera. E ben a ragione l'onorevole Russo Spina nella sua dichiarazione di voto, a nome del Gruppo della Democrazia Cristiana, diceva alla Camera che la Democrazia Cristiana non aveva rinunciato a nessuna delle sue posizioni essenziali. Che sia così è confermato nella nostra Assemblea dal parere reso a maggioran-

za dalla Commissione di giustizia; nel parere sono confermate tutte le linee di fondo della politica della Democrazia Cristiana in questa materia.

Ora, se la Democrazia Cristiana non ha rinunciato a nessuna delle sue posizioni e a nessuno dei suoi principi, ciò vuol dire, onorevoli colleghi, che altri si è piegato, che altri ha rinunciato ed ha ceduto!

Noi riconfermiamo qui, e denunciando, la illegittimità costituzionale di ogni forma di censura. Non è il caso, penso, di ripercorrere a questo proposito il lungo ed ampio dibattito che ha avuto luogo in Commissione e in Assemblea nell'ottobre dello scorso anno. Ma intendo ribadire che il problema non è superato; esso rimane così con il peso della sua gravità.

Duole molto, e lo dico con rammarico e con estrema pacatezza, duole molto che alla Camera l'onorevole Paolicchi, in pieno contrasto con la sua precedente relazione scritta, che sottolineava l'illegittimità costituzionale della censura, abbia dichiarato, a nome del suo Gruppo, di ritenere superata la polemica circa la costituzionalità o meno della censura.

Onorevoli colleghi, si tratta di un cedimento sul terreno costituzionale e politico. Ora dovremmo essere in un clima nuovo rispetto al momento in cui fu redatta la relazione al provvedimento in esame. Ma proprio questo clima nuovo e diverso, che, in base alle dichiarazioni del Governo, potrebbe essere definito di fedeltà alla Costituzione, non giustifica l'abbandono dell'osservanza del precetto costituzionale, e l'abbandono della lotta sul terreno della illegittimità costituzionale della censura. Al contrario noi pensiamo che questo inizio di un nuovo corso politico reclama ed esige la rigorosa osservanza della Costituzione e il dovere di legiferare in concordanza e non in contrasto con la Costituzione della Repubblica.

La legge deve garantire la intangibilità del diritto del cittadino in ogni clima politico. Se nel quadro della politica di centro-sinistra può avvenire una certa attenuazione del rigore censorio, noi dobbiamo prevedere anche cosa potrebbe avvenire del diritto del cittadino di manifestare liberamente il pro-

prio pensiero, senza violare in sostanza il buon costume, qualora peggiorasse il clima politico, qualora cioè a questo di centro-sinistra dovesse succedere un altro Governo di centro o centro-destra: un Governo del tipo del Governo Tambroni. È un errore fare affidamento sul momento politico. La legge, se il nostro è Stato di diritto, deve garantire l'esercizio dei diritti costituzionali al cittadino, indipendentemente dal variare del clima politico, dal variare del Governo e delle maggioranze parlamentari che lo sostengono.

Non condividiamo quindi la posizione del collega Paolicchi alla Camera, e del Partito Socialista Italiano, secondo la quale il problema della costituzionalità o meno della censura è superato. Non è superato e rimane ferma ed aperta l'incompatibilità della censura con l'articolo 21 della Costituzione.

Nessuno di noi sottovaluta l'importanza della soppressione della censura per quanto attiene al teatro di prosa. Ma, fino a che il teatro di prosa dipenderà dalle sovvenzioni governative, è chiaro — ed è stato denunciato anche alla Camera — che la libertà di manifestazione del pensiero sulle scene del teatro di prosa dipenderà sempre dalla discrezionalità che ha il potere esecutivo di sovvenzionare questa o quell'altra compagnia di prosa e di consentire o meno la rappresentazione di questo o di quell'altro lavoro di teatro.

C A R U S O . Perché discrezionalità e non arbitrio?

G I A N Q U I N T O . Questo è arbitrio. Del resto sinora — sia detto per inciso onorevoli colleghi — la censura sul teatro di prosa era prevista non da una legge votata dal Parlamento della Repubblica, ma era radicata nell'articolo 126 della legge di pubblica sicurezza. In fondo quindi non avete soppresso nulla.

C A R U S O . Sempre che sia soppresso l'articolo 126...

G I A N Q U I N T O . Ed occorre, onorevole Ministro, rimediare, non so ancora in quale forma, dichiarando che con l'ap-

provazione di questa legge, che non parla di censura preventiva sul teatro di prosa, si intende soppresso l'articolo 126 della legge di pubblica sicurezza. Non trovo però nel testo della legge come pervenuta a noi dalla Camera alcun accenno che ci garantisca in questo senso.

CARUSO. Ci sarà la dichiarazione del Ministro.

GIANQUINTO. Del resto poi la soppressione o meglio la non introduzione della censura sul teatro di prosa, dà pienamente ragione a noi e torto al collega Zotta, che sostiene essere la censura amministrativa preventiva un obbligo costituzionale. La censura non è prescritta dalla Costituzione altrimenti voi, rinunciando alla censura per il teatro di prosa, violereste la Costituzione. Confermate, quindi, la nostra interpretazione, dibattuta a lungo in Parlamento e nel Paese, secondo la quale la censura non è obbligatoriamente prevista dalla Carta costituzionale; onde è anche vero che, quando l'ultimo comma dell'articolo 21 detta misure preventive per lo spettacolo, e quindi anche per lo spettacolo di prosa, ciò vuol dire che le misure preventive non si identificano con la censura.

Perchè avete dunque mantenuto la censura preventiva amministrativa sulla produzione cinematografica? Perchè voi intendete controllare a fini ideologici una produzione intellettuale di massa, mentre ritenete meno pericolosa per voi quella ristretta opinione pubblica che è rappresentata dai frequentatori del teatro di prosa. Le vicende del film « Non uccidere » convalidano questo giudizio. Il nulla osta a questo film è stato concesso soltanto quando sono state tagliate e modificate alcune scene. Si è detto che si è presentata una nuova versione del film. Dunque avete negato e avete ribadito la negazione del nulla osta alla versione originale del film laureato a Venezia come opera d'arte.

« Non uccidere » è un'opera d'arte, riconosciuta come tale. La censura ha negato il nulla osta: cosa vuol dire ciò? Vuol dire che il potere censorio non si arresta dinanzi al-

l'opera d'arte ma esercita sull'opera d'arte un sindacato ideologico e politico. Il potere censorio viola l'opera d'arte. È chiaro che non vi era reato, è chiaro che un'opera d'arte non può essere violazione del buon costume comunque inteso, ma è altrettanto chiaro che l'opera d'arte può rappresentare con forza, con suggestione, un determinato orientamento ideologico, una determinata tesi, una determinata critica dei nostri ordinamenti civili. Qui interviene il potere censorio che, sotto il pretesto di difendere i *boni mores*, impedisce la libera circolazione delle idee espresse in quell'opera d'arte.

Tutto ciò è mostruoso, in uno Stato repubblicano, dove è solennemente garantita la libera manifestazione del pensiero.

A questo proposito, onorevoli colleghi, abbiamo appreso domenica, attraverso l'articolo di fondo sull'« Avanti! » di Pietro Nenni, una notizia che gravemente ci preoccupa e rivela un aspetto di questa legge che forse, nella estrema tensione del dibattito alla Camera dei deputati, non è stato messo nel giusto rilievo.

Ci informa l'onorevole Nenni, e non abbiamo nessun motivo di porre in dubbio ciò che egli afferma, che, se la Camera avesse approvato l'emendamento socialista secondo il quale il buon costume doveva intendersi come comune sentimento del pudore, se questo emendamento fosse stato approvato, esso avrebbe recato gravi difficoltà al Governo al punto da metterne in forse la stessa esistenza.

C'è da compiacersi quindi, secondo la tesi dell'onorevole Nenni, che l'emendamento proposto dal suo stesso Gruppo, e che tendeva a definire il concetto del buon costume per impedire lo straripamento del potere censorio nel campo ideologico e politico, sia stato respinto. Dunque, dire e stabilire per legge che buon costume equivale al comune sentimento del pudore avrebbe voluto dire creare le premesse di una crisi di Governo.

A qual fine? Perchè tutto ciò? Dobbiamo credere all'onorevole Nenni, e dobbiamo trarre la conclusione che la nozione del buon costume nel senso esteso di *boni mores* è uno di quei pilastri, di quei principi, di quegli obiettivi cui la Democrazia Cristiana

non intende rinunciare; e non vi ha rinunciato. Cioè a dire la Democrazia Cristiana intende imporre ed impone il suo concetto di buon costume anche ai suoi alleati, anche a quelle forze politiche che sostengono il Governo dal di fuori.

Su questo punto, quindi, non vi è trattativa, non vi è discussione, non vi è colloquio. Il discorso è precluso e mi corre l'obbligo quindi, onorevoli colleghi, di ricordare l'intervento, a nome del Gruppo democratico cristiano, dell'onorevole Lucifredi, seguito poi dall'intervento, conforme e ben più autorevole direi, dell'onorevole Zaccagnini, capo del Gruppo democratico cristiano della Camera. Bene, nell'uno e nell'altro intervento — per non citare anche gli interventi dell'onorevole Scalfaro, dell'onorevole Titomanlio, dell'onorevole Dal Canton e di altri — in questi interventi la concezione del buon costume si fa coincidere e collimare con la stessa concezione del buon costume che ha l'estrema destra monarchico-fascista, con il concetto emerso dall'emendamento missino che ripeteva la casistica del regolamento della legge di Pubblica sicurezza del 1923.

È per questo e a tal fine, per mantenere ed imporre questa nozione del buon costume, che è dilatata oltre il campo penale, oltre il campo del comune sentimento del pudore, che democristiani e destra hanno fatto blocco per respingere, sia l'emendamento che tendeva a desumere il concetto del buon costume dal Codice Penale, sia l'altro emendamento di cui parla l'onorevole Nenni e che tendeva a desumere il concetto di buon costume dal comune sentimento del pudore. Attacco al centro sinistra? D'accordo; ma si è capitolato, davanti a questo attacco.

Onorevoli colleghi, se la nozione di buon costume fosse stata ricondotta, come sarebbe stato necessario e doveroso, nell'ambito dell'oscenità, della pornografia, della difesa del comune sentimento del pudore, la legge sulla censura sarebbe stata sempre un fatto grave per la sua incostituzionalità, ma sarebbe stata svuotata della parte più pericolosa del suo contenuto, lesivo della libera circolazione delle idee. Avrei pertanto compreso un compromesso in questo senso: tralasciare

per il momento la questione della legittimità costituzionale della censura amministrativa, rinviare la soluzione di questo problema, ad altro momento politico, ma almeno fissare il principio che, per buon costume, si intende soltanto ed esclusivamente il comune sentimento del pudore. Su questo terreno un compromesso sarebbe stato comprensibile, ma non vi è stato. L'acquiescenza non solo al principio della censura, ma anche al più lato ed indeterminato concetto di buon costume, costituisce quindi un cedimento; e lo conferma anche la relazione Schiavone.

Nè, onorevoli colleghi, quell'avverbio « esclusivamente » introdotto dall'onorevole Oronzo Reale chiarisce alcunchè. Non giochiamo ad ingannarci, ad illuderci, per tentare di salvare la faccia! E così anche non risolve nulla il comma aggiuntivo all'articolo 6, dello stesso Oronzo Reale, nel quale si stabilisce che, quando si parla di buon costume, si fa riferimento all'articolo 21 della Costituzione: ma se è proprio questa, dell'interpretazione dell'articolo 21, la controversia in atto, gli emendamenti dell'onorevole Reale sono *l'ibis et redibis* dell'oracolo di Delfo. Ora, dopo l'approvazione del testo della Camera, la risposta dell'oracolo di Delfo è ancora più difficoltosa. La Camera ha respinto un emendamento che tendeva a desumere il concetto di buon costume da quello penalistico: ne consegue che non sarebbe soltanto questo il concetto della norma contenuta nell'articolo 21. La Camera ha poi respinto, sotto il ricatto della crisi di Governo, l'altro emendamento che desumeva il buon costume dal comune sentimento del pudore. Onorevoli colleghi, l'interprete potrebbe dire domani che il buon costume, ai sensi dell'articolo 21, va oltre il comune sentimento del pudore e ancora oltre il Codice Penale, allargandosi nel più vasto campo dei *boni mores*. Può essere quindi compromessa la stessa corretta interpretazione dell'articolo 21 per il quale il buon costume va riferito soltanto all'oscenità. Ne ha testimoniato alla Camera l'onorevole Targetti quando ha ricordato le discussioni nella Sottocommissione dei 75. Nessuno mai allora, nè in Sottocommissione nè in Commissione nè in

Aula, parlò di censura e tutti furono concordi nel ritenere il buon costume l'espressione del comune sentimento del pudore; tutti furono concordi nel ritenere che le violazioni del buon costume si concretassero soltanto nella circolazione delle oscenità e nella pornografia. Lo espresse palesemente l'onorevole Moro in Aula quando invocava le misure per salvaguardare la nostra gioventù dal veleno delle oscenità e della pornografia. Lo confermava l'onorevole Calosso quando diceva che questo non poteva essere terreno politico perchè tutti erano d'accordo sulla libertà dalla pornografia e dalle oscenità.

Ma la Democrazia Cristiana, in unione con la destra, ha dato ora alla nozione del buon costume un significato che va oltre i limiti dell'articolo 21; e, come dicevo, non risolve la questione l'innocente avverbio « esclusivamente » introdotto nell'articolo 12, perchè la controversia sta nel definire il buon costume nella accezione dell'articolo 21 della Costituzione della Repubblica.

Allora, onorevoli colleghi, nemmeno su questo punto è stato migliorato il testo Zotta. E che sia così lo conferma, ripeto ancora, il parere sulla maggioranza della 2ª Commissione del Senato.

Pertanto ripetiamo, e a ragione, che riflessi del centro-sinistra, del nuovo corso politico, in questa legge non si trovano. Abbiamo invece il contrario: la censura rimane, e rimane legata ad un concetto di buon costume di marca conservatrice e clericale.

Ci preoccupa altresì, onorevoli colleghi, la tendenza a rinunciare ad emendamenti migliorativi sui disegni di legge presentati dal Governo, per timore che su questi emendamenti si concentrino i franchi tiratori e quindi si metta in pericolo l'esistenza del Governo stesso. Cosa avverrà di questo passo, onorevoli colleghi, degli altri provvedimenti che verranno dopo? Il ricatto della destra economica e politica, interna ed esterna alla Democrazia Cristiana, sarà sempre vivo e presente; e si farà sempre più pressante quanto più le leggi attaccheranno gli interessi che quelle forze politiche difendono. Sarà necessario allora piegarsi al ricatto come è avvenuto per la legge sulla censura per

salvare la formula di Governo? Ma andando avanti per questa via, onorevoli colleghi, il Governo di centro-sinistra diventerebbe soltanto una forma svuotata di contenuto.

Quando voi, partiti della sinistra democratica, avete consentito a portare il limite del divieto per i minorenni a 18 anni, perchè, su questa base, non vi siete battuti per attenuare la censura, una volta che veniva ad essere escluso il rischio che certi spettacoli potessero esser visti dai minori dei 18 anni? Errore o sottovalutazione del problema nelle trattative tra i partiti che sostengono la maggioranza per la formazione del Governo? Rinuncia ad una conseguente lotta nel corso del dibattito alla Camera? A noi non interessa entrare su questo terreno. Dobbiamo constatare però, purtroppo, che qui il centro-sinistra non appare, anzi si ammette che il centro-sinistra qui ha dovuto cedere su punti essenziali per poter salvare il futuro!

Da questi orientamenti scaturisce sempre più evidente, direi, l'indispensabilità della presenza del Partito comunista italiano e della sua opposizione. Giustizia di linea politica che si manifesta piena in questo dibattito e si manifesterà, con altrettanta forza, nei dibattiti che ci attendono per le altre leggi che sono nel programma del Governo di centro-sinistra.

Composizione delle Commissioni.

Onorevole Ministro, sì, è vero, un miglioramento c'è stato nella composizione delle Commissioni; hanno un contenuto più democratico, sono eliminati i rappresentanti burocratici dei Ministeri; gliene diamo atto. E non dico che sia il piatto di lenticchie, ma è altrettanto certo che non incide nell'essenziale. L'ingerenza dell'Esecutivo non scompare. C'è sempre una scelta: al di fuori del Presidente, che è nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura, i membri sono designati dal Ministro. La scelta si esercita anche nelle terne proposte dalle associazioni di categoria. È una scelta che farà lei, che farà il suo successore; è una scelta del Ministro e quindi del Potere esecutivo. La scelta non può non avere un senso, non può non avere un contenuto politico, non mirare a garantire la presenza nelle Commissioni di quegli elementi il cui orientamento politico,

ideologico, scientifico più collima con i punti fermi che voi avete voluto mantenere nella legge.

Per questa scelta, quindi, permane l'ingerenza del Potere esecutivo nella formazione delle Commissioni. Spetta poi al Ministro di assegnare il film alla revisione dell'una Commissione o dell'altra. È il Ministro che sceglie la Commissione che giudicherà il film. Perché non si è introdotta nella legge una norma per garantire l'assegnazione dei film alle varie Commissioni con criteri obbiettivi che superino la scelta del Ministro? Così ad esempio, arriva il film « Non uccidere ». A chi lo si assegna? A quella Commissione — è chiaro: siamo in sede politica e l'Esecutivo agisce in sede politica — che più dà garanzia al Potere esecutivo di interpretare i suoi orientamenti politici.

F O L C H I , *Ministro dello spettacolo.*
Lei fa il processo alle mie intenzioni.

G I A N Q U I N T O . Non parlo di lei, onorevole Folchi; io parlo del Potere esecutivo.

E ancora. La Commissione di primo grado nega il nulla osta; vi è diritto di appello. Il Collegio amministrativo del giudizio di appello è costituito da due delle Commissioni di primo grado estranee al primo giudizio.

Ebbene la scelta e la formazione di questa Commissione di appello sono demandate al Ministro. Con quale criterio il Ministro sceglierà le Commissioni? E perchè il potere di designare il giudice d'appello non è stato sottratto al Potere esecutivo ed affidato al presidente più anziano delle Commissioni, che è un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di Cassazione? Avrei compreso allora lo sganciamento di queste Commissioni dal Potere esecutivo. Si sarebbe potuto arrivare ad una regolamentazione analoga a quella della direzione e della distribuzione del lavoro nei Tribunali e nelle Corti di appello, dove c'è il primo presidente che assegna la causa ad una sezione e il presidente di sezione che assegna la causa ad uno dei giudici. Allora sì che si sarebbe potuto parlare di sganciamento totale di queste

Commissioni dal Potere esecutivo. Qui, onorevole Ministro, è questione di clima politico, a cui nessun Potere esecutivo si sottrae.

Or dunque, questa, che sembra una modificazione essenziale sulla via della democraticità della legge, onorevoli colleghi, è una modificazione che ha un effetto limitato e relativo. Quindi coloro che hanno rinunciato all'opposizione, che hanno sacrificato le loro posizioni, aperte, chiare, di battaglia contro la illeggimità della censura, che hanno rinunciato alla battaglia per mantenere la nozione del « buon costume » nei limiti previsti dall'articolo 21, (cioè oscenità e pornografia) non hanno ottenuto nemmeno lo sganciamento effettivo delle Commissioni dall'influenza del Potere esecutivo.

Ho detto, per quanto riguarda il Consiglio di Stato, che vi sono vantaggi e svantaggi. Il vantaggio di un terzo grado di giudizio di merito è svuotato dal fatto stesso che, attribuendo al Consiglio di Stato il giudizio di merito, si conferma la latitudine vasta del concetto di « buon costume ». Onorevole Ministro, che cosa accadrà (e il caso si verificherà) quando il Consiglio di Stato, pronunziandosi nel merito, concederà ad un film il nulla osta che era stato negato dalla prima e dalla seconda Commissione. Il progetto dice che, in tal caso, la decisione del Consiglio di Stato nel merito equivale a concessione del nulla osta, cioè a dire il Consiglio di Stato con propria decisione viene a statuire che in quel film non vi è nessuna forma di lesione del buon costume, nè lesione penale, nè lesione moralistica. La decisione del Consiglio di Stato non preclude l'azione penale; potrà intervenire sempre l'iniziativa di una procura della Repubblica che incrimini quello stesso film che, secondo la sentenza del Consiglio di Stato, non contiene offese al buon costume.

Per questo dicevo poc'anzi che siamo sul terreno della esasperazione, al limite di rottura, davanti al conflitto tra autorità amministrativa ed autorità giudiziaria penale. D'accordo, l'azione penale è esperibile sempre, ma sarebbe un vano ingombro, onorevole Ministro, ed una vana perdita di tempo, poichè il produttore, il regista, che proietta il film in base alla decisione del Consiglio

di Stato in sede di merito, esercita un proprio diritto. Si potrebbe sostenere anche (la dottrina qui avrà campo aperto) la improcedibilità dell'azione penale; certo la punibilità è preclusa. Lo stesso accade con la concessione del nulla osta con decreto del Ministro; il conflitto c'è sempre. Voglio dire e ribadire qui che la censura preventiva è talmente in conflitto con l'articolo 21 che vi porta ad eludere il comando della stessa norma di esercitare una repressione severa sui reati contro il buon costume commessi attraverso lo spettacolo. Quindi vi è violazione della Costituzione.

E che dire poi di quella offesa autentica recata alle famiglie italiane con la norma che vieta la diffusione, attraverso la televisione e la radio, di opere teatrali e di film vietati ai minori degli anni 18? A parte l'assurdo, onorevole Ministro, che i giovani che si apprestano a conseguire la maturità scientifica o classica, che sono al di sotto dei diciotto anni, non debbano assistere a questi spettacoli, a parte questo, perchè negare la fiducia alle famiglie italiane le quali, su avvertimento della RAI-TV, possono imporre ai minori che convivono con loro di non assistere alla proiezione? Come volete arrivare allora all'autodisciplina, come volete imprimere alla legislazione italiana quel processo di maturazione democratica per arrivare all'abolizione della censura? È gravemente offensivo per le famiglie italiane il fatto che la legge neghi loro la fiducia di avere il potere e la responsabilità di imporre ai figli minori di non assistere allo spettacolo della RAI-TV.

In ultimo, avete rifiutato di porre un termine alla durata della legge. Si è detto che ella avrebbe consentito ad attribuirle il carattere di legge ponte; ma poi ha abbandonato questo proposito. Avete rifiutato di votare una norma aggiuntiva di limitazione della durata della legge. Ma non basta: avete anche respinto il voto, incluso in un ordine del giorno, perchè la legge fosse veramente una legge ponte che andasse verso l'abolizione

della censura. Vuol dire che voi ritenete stabile la legge, stabile la censura.

Se sono occorsi anni ed anni per superare, e fino ad un certo punto, una situazione che durava dal 1923, chissà quanti anni dovremo aspettare, se non muteranno i rapporti di forza politica, per superare l'assurdità di questa legge.

Così dobbiamo constatare che, in fondo, la sostanza della legge del 1913, talmente il liberale che non venne modificata dal fascismo, passa nella legge che state per approvare; la casistica del regolamento di Pubblica sicurezza del 1923, è per la Democrazia Cristiana la sostanza della nozione di buon costume.

Si è rinunciato alla battaglia (non da parte nostra), nel momento in cui la questione della censura e della sua abolizione acquista sempre maggiore consistenza anche nelle masse popolari, oltre che nelle categorie intellettuali del nostro Paese.

La contraddizione c'è: cresce la lotta, cresce il movimento di protesta che richiede l'abolizione della censura; si modifica la situazione politica con un Governo di centro-sinistra inteso ad una maggior apertura, ma nello stesso tempo si mantiene l'istituto borbonico — mi si consenta l'espressione — della censura. È la conferma, onorevoli colleghi, delle gravi contraddizioni e delle limitazioni che pesano, che caratterizzano il centro-sinistra.

Su questo banco di prova la nostra diagnosi è confermata: il no che noi diciamo a questa legge non vuole essere solo l'espressione del fermo rifiuto di condividere la responsabilità politica e giuridica delle legge medesima, ma vuole essere anche la conferma dell'impegno di continuare la nostra lotta fino all'abolizione totale di ogni censura, per il rispetto integrale dell'articolo 21 della Costituzione repubblicana (*Applausi dalla estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

N E N C I O N I . Illustre Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il collega Gianquinto ha voluto discutere il disegno di legge in esame sotto un profilo essenzialmente politico, tralasciando quelle osservazioni che avrebbe potuto fare come giurista, perchè non vi è dubbio che il disegno di legge in esame, se approvato, farà parlare di sè, credo, unicamente come « caso patologico » di tecnica legislativa e di contenuto giuridico. Come tale i clinici lo esamineranno e daranno la loro opinione, cercheranno di prevedere i conflitti che certamente nasceranno, e ancora una volta il buon nome del Parlamento, e in modo particolare del Senato della Repubblica, quale autorevole e tradizionale controllore della tecnica e della proprietà legislative, sarà certamente menomato.

L'onorevole Gianquinto assumeva che il nuovo corso della politica italiana, il centro-sinistra non ha funzionato, offrendo con tale provvedimento una creatura con un volto dalle fattezze senescenti. Permettete allora che ricordi il singolare profilo politico di questa vicenda: facendo presente che voi comunisti, quando foste al Governo del Paese, vi guardaste bene dall'allontanare quella che voi oggi chiamate una iattura per la libera circolazione delle idee e per la cultura. Voi vi siete oggi scagliati contro la legge « fascista » del 1923, come se la censura fosse nata allora, e come se dopo il 1945 fosse stata oggetto di precise richieste di abrogazione da parte vostra!

Debbo allora ricordare — ed è notorio — che la cosiddetta censura nacque con la legge n. 785 del 25 giugno 1913, e successivo regolamento Salandra, approvato con regio decreto 31 maggio 1914. Allora i Treves ed i Turati esaltarono il provvedimento come moralizzatore e votarono favorevolmente con entusiasmo. Soltanto Turati ebbe ad osservare che ci voleva « quel mago » di Gio-

litti per far passare una legge importante come quella, sotto le sembianze di innocuo provvedimento fiscale presentato dal Ministro delle finanze.

C A R U S O . Non c'era l'articolo 21 della Costituzione.

N E N C I O N I . Verrò anche a questo. Turati osservava poi che quella legge nascondeva un provvedimento atto a dare buoni frutti; e gli faceva eco Treves. Nel 1919-1920 (siamo ancora lontani dal 1923) le norme sulla censura vennero ulteriormente accolte nel regio decreto-legge 9 ottobre 1919, numero 1953, e nel relativo regolamento Nitti, approvato con regio decreto 22 aprile 1920. E ancora, nelle relazioni, si leggono parole di lode a Giolitti e Salandra per aver portato alla ribalta legislativa quella censura che voi, oggi, definite famigerata. Vi è poi il famoso regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287, che, ai divieti già esistenti, aggiunse quelli relativi alle pellicole contenenti apologia di un fatto che la legge prevede come reato, o incitanti all'odio fra le classi sociali. Ma vi è da sottolineare che il decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 678, mentre sanciva il diritto di libertà di iniziativa, non modificava l'articolo 1 del regolamento del 1923, giungendo a fare espressamente salve — secondo la lettera del decreto legislativo del 1945 — « le norme delle leggi di pubblica sicurezza e del Regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche, approvato con regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287, che disciplinano la censura cinematografica ».

Pertanto anche questa espressione è contenuta in un decreto legislativo che reca le firme di Parri, Scoccimarro e Gronchi.

Nè si distaccava dalla censura la legge 16 marzo 1947, n. 379, che anzi rendeva ancora più ermetico il controllo istituendo l'Uf-

ficio centrale per la cinematografia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e devolveva a tale Ufficio anche la concessione del nulla osta per la proiezione dei film, previa censura (articolo 14).

Così la legge 29 dicembre 1949, n. 958. E soltanto con la legge 31 luglio 1956, n. 897, recante modificazioni e aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia, si stabiliva un termine entro il quale si sarebbero dovute dettare nuove norme in materia di revisione dei film, termine che, come ben sappiamo, è stato più volte prorogato fino ad oggi.

Ora, l'osservazione che io vorrei fare al collega Gianquinto è questa: allora lo schieramento marxista era favorevole ed ha voluto le norme sulla censura. Io leggo su un libro, che certo non è di nostra parte perchè è pubblicato dalle Edizioni di « Comunità », quindi quanto meno è di ispirazione radicale, un'osservazione di carattere politico del seguente tenore: « L'esclusione dei socialisti e dei comunisti dal potere e la radicalizzazione della lotta politica in Italia portano le opposizioni marxiste a rivedere nel settore dello spettacolo le loro posizioni. Nasce così, e solo allora, il disegno di legge sulla regolamentazione della censura sugli spettacoli presentato alla Camera dal deputato socialista Guido Mazzali ». È evidente allora che a suo tempo eravate favorevoli, alla Costituente eravate favorevoli...

G I A N Q U I N T O . Non è vero!

N E N C I O N I . Ne parleremo ancora quando tratteremo dell'articolo 21. Quando eravate al Governo, nel 1945, eravate favorevoli, come dimostrano i provvedimenti legislativi che ho ricordato, tra cui appunto quello del 1945 firmato da Parri, Scocimarro e Gronchi.

G I A N Q U I N T O . Riguardava soprattutto provvedimenti economici per l'industria cinematografica.

N E N C I O N I . No, richiamava il regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287, nonchè le norme che disciplinavano la censura cinematografica.

Poi, lasciato il potere, la novella opposizione si è scagliata contro la censura, mentre la Democrazia Cristiana naturalmente è rimasta favorevole. Oggi infine, lo schieramento marxista, in parte al potere, in parte no, seguendo la vecchia linea si trova in una situazione di perplessità: alcuni quasi favorevoli, altri contro. Appare così la famosa legge-ponte. E noi che siamo alla vera opposizione, l'unica opposizione che esiste, permettete che siamo contro questo provvedimento. E siamo contro prima di tutto perchè in uno Stato di diritto le posizioni debbono essere chiare, e questo provvedimento legislativo non è affatto chiaro ma è elemento di confusione. Dai più si ritiene che il progetto di legge sia frutto di un compromesso, e che le cose rimangano come prima. Non è certo una posizione di chiarezza soprattutto di fronte al dettato costituzionale perchè l'articolo 21, ultimo comma, della Costituzione prevede il principio della repressione, ma prevede anche il principio della prevenzione e da questo principio scaturisce l'esigenza della censura o revisione degli spettacoli (il termine non ha importanza): esigenza che scaturisce dunque da una norma costituzionale.

Ora se questo ragionamento è fondato non si può comprendere che il principio sia valido per una serie di spettacoli e non sia valido per un'altra serie di spettacoli. Vi è un principio che scaturisce, ripeto, dalla norma costituzionale, ed allora non è dato fare discriminazioni, perchè nell'articolo 21, comunque lo si voglia interpretare, comunque l'abbiate potuto interpretare in sede di Assemblea Costituente, qualunque sia stata la opinione di Moro e di tutti coloro che hanno concorso (i lavori preparatori però non ci danno grande luce) a redigere il testo definitivo dell'articolo 21, si parla chiaramente di manifestazioni contrarie al buon costume, di spettacoli che siano manifestazioni contrarie al buon costume. Non si fa alcuna discriminazione « quantitativa » per gli spettacoli, cioè una questione che riguarda la quantità delle presenze degli spettatori, nè tanto meno si fa alcuna discriminazione tra spettacoli teatrali, di rivista e spettacoli cinematografici.

Da ciò discende che questo provvedimento stabilisce un principio discriminatorio che probabilmente non porterà i frutti che voi affermate di voler raccogliere. Probabilmente sarà una legge-ponte per arrivare anche all'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 21 della Costituzione; probabilmente porterà ancora ad una revisione in senso attenuativo del diritto del potere pubblico di revisionare gli spettacoli, ma è un provvedimento che non è indice di chiarezza. Siamo infatti ancora di fronte ad un interrogativo che poteva avere forse una risposta ieri ma che oggi ci lascia veramente perplessi.

In relazione all'articolo 21, ultimo comma, noi abbiamo presentato un emendamento soppressivo del capoverso dell'articolo 6 del disegno di legge per ragioni squisitamente tecniche.

Il disegno di legge in esame è in sostanza uno strumento attuativo dell'articolo 21 della Costituzione. Poiché esso — legge ordinaria — postula all'articolo 6 la difesa del buon costume, per ragioni di elementare tecnica legislativa non può che riferirsi ricettivamente alla norma contenuta nell'articolo 21 della Costituzione. Se infatti il disegno di legge in esame è attuativo dell'articolo 21 della Costituzione, l'articolo 21 parla di manifestazioni contrarie al buon costume e l'articolo 6 di offesa al buon costume, è ovvio che quest'ultima norma non si può interpretare che secondo l'intendimento costituzionale, cioè secondo la lettera e lo spirito dell'ultimo comma dell'articolo 21 della Costituzione.

Allora che valore può avere il secondo comma dell'articolo 6, cioè il riferimento al buon costume e la precisazione che debba intendersi ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione? Non ha senso. È una ripetizione, che ha avuto intendimenti limitativi in una parte dello schieramento e intendimenti estensivi in un'altra parte.

C A R U S O . È una rinunzia del Potere legislativo!

N E N C I O N I . È una cosa inutile, un non senso, che potrà far scorrere fiumi di inchiostro. L'interprete si domanderà doma-

ni perchè, stante l'inutilità, il legislatore ha ritenuto di richiamarsi all'espressione costituzionale? Si ricercherà una ragione assumendo che nella norma attuativa si parlava già di buon costume e non poteva intendersi tale concetto che ai sensi dell'articolo 21.

Possiamo noi, nei riguardi di una norma ordinaria di legge che intende interpretare la norma costituzionale, trovarci di fronte ad un'interpretazione estensiva o restrittiva, secondo i diversi intendimenti di due schieramenti ben delineati alla Camera dei deputati? Dobbiamo osservare che la Costituzione non si interpreta con la legge ordinaria. Pertanto non può esservi né l'interpretazione estensiva voluta da una parte, né l'interpretazione restrittiva voluta dall'altra. La Costituzione si interpreta soltanto attraverso una norma dello stesso grado, cioè costituzionale; con una norma di grado inferiore si può solo giungere all'attuazione della volontà della Costituzione.

Tralasciando questo nostro emendamento, che vuol portare un contributo ad una tecnica legislativa che riteniamo corretta, vediamo quale può essere il significato della espressione « manifestazione contraria al buon costume », se cioè è controvertibile il significato espresso così semplicemente e correttamente da questa norma. Ripeto che i lavori dell'Assemblea costituente non portano lumi all'interpretazione del concetto dei *boni mores*. Ciò vale tanto per i lavori che si sono svolti nella Sottocommissione della Commissione per la Costituzione e in seno alla Commissione stessa tra il luglio 1946 e il febbraio 1947 (ed è bene che ci soffermiamo su queste due date per quello che dirò successivamente)... (*Interruzione del senatore Gianquinto*)... quanto per i lavori svoltisi in Assemblea tra il febbraio ed il 15 aprile 1947, data nella quale fu approvato l'articolo 10 del progetto della Sottocommissione diventato poi l'articolo 21 della Costituzione. La formulazione definitiva è del 15 aprile 1947. Ho voluto sottolineare questa data perchè non è privo di significato il fatto che una legge emanata dall'Assemblea costituente in epoca successiva alla definitiva formulazione dell'articolo 21

abbia confermato espressamente per la censura cine-teatrale la norma del regolamento . . .

G I A N Q U I N T O . Quella casistica . . .

N E N C I O N I . Ci arriviamo.

G I A N Q U I N T O . Non ci hanno bado.

N E N C I O N I . Le norme sono quelle che sono. Che il legislatore sonnecchi o non sonnecchi, le norme sono quelle che sono. (*Interruzione del senatore Gianquinto*). Comunque l'articolo 14 della legge 16 maggio 1947, n. 379, emanata dall'Assemblea costituente, accetta ancora di buon grado questa situazione quando la stessa Assemblea costituente aveva definitivamente, fin dall'aprile, formulato l'articolo 21 della Costituzione. Ma vi è anche un'altra osservazione che prego di tenere in debito conto, perchè certamente, se passerà questo disegno di legge, come sembra ormai dalla posizione dei Gruppi che debba passare, la Corte costituzionale se ne occuperà. La Corte costituzionale, con sentenza n. 121 dell'8 luglio 1957, incidentalmente, esaminando il potere di censura e conseguentemente, con copia di argomentazioni, l'interpretazione della norma contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 21 della Costituzione ha formulato un triplice ordine di considerazioni: 1) sull'ultimo comma dell'articolo 21, « altro è il divieto assoluto e altro la semplice licenza »: volendo dire che il divieto assoluto per le manifestazioni contrarie al buon costume non comporta che gli spettacoli non possano andare soggetti a licenza prima della loro programmazione; 2) la Corte ha rilevato che già altre decisioni avevano escluso « che la Costituzione con la enunciazione di certi diritti e in specie di quello della libera manifestazione del pensiero abbia potuto consentire la violazione o il pericolo di violazione di altri diritti dalla stessa Costituzione garantiti ed abbia voluto negare la facoltà di prevenzione al riguardo »; 3) la Corte ha concluso che « potrebbe aggiungersi che le rappresentazioni teatrali e cinematografiche so-

no spettacoli che hanno caratteri del tutto particolari, tanto che hanno sempre dato luogo, dal periodo pre-fascista fino al periodo successivo all'entrata in vigore della Costituzione, ad una complessa legislazione speciale ».

E le sentenze ricordate della Corte costituzionale sono la sentenza n. 1 del 14 giugno 1956, con cui fu rilevato che « la norma che attribuisce un diritto non esclude la disciplina del suo esercizio, anche se da tale disciplina può derivare indirettamente un certo limite al diritto stesso », e la sentenza del 23 giugno 1956, nella quale furono rivalutati i motivi di ordine, sicurezza pubblica e pubblica moralità di cui all'articolo 157 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931.

Pertanto, egregi colleghi, dalla corretta interpretazione dell'articolo 21, e dall'interpretazione dell'articolo 21 fatta dalla Corte costituzionale, si evince il diritto di censura, chiamiamolo così per capirci, o di revisione — se volete non adoperare il vecchio termine di censura — degli spettacoli, al fine di proibire le manifestazioni contrarie al buon costume. La Corte costituzionale si è pronunciata in modo chiaro e dicendo « si è pronunciata in modo chiaro » intendo allontanare qualsiasi sospetto. Voi sapete che quando in una sentenza una questione viene trattata *incidenter tantum* vi è perplessità sulla validità del giudizio. Si pensa che il giudice non abbia esaminato la questione con la necessaria profondità ma solo ai fini della decisione che doveva prendere. È un giudizio spesso erroneo. Però la Corte costituzionale decide con responsabilità collegiale per l'intera motivazione. La Corte costituzionale si è già pronunciata in merito alla questione in esame e tutte le argomentazioni contrarie cadono di fronte ad una corretta interpretazione, secondo i canoni ermeneutici più elementari, più sicuri che portano a riconoscere quale sia stata la volontà del legislatore, secondo la lettera e soprattutto secondo lo spirito della norma interpretata. Si ripresenta, ai fini dell'emendamento che ho proposto, il concetto di buon costume. Naturalmente io non sono d'accordo con l'interpretazione che ne ha dato poco fa il

collega Gianquinto, nè con l'interpretazione che egli ha sollecitato da parte del Governo.

C A R U S O . Vi è anche però l'opinione di Esposito, un autore da lei preferito.

N E N C I O N I . Mi inchino sempre di fronte ad Esposito, ma anche Omero talvolta sonnacchiava. Le opinioni in merito al concetto di *boni mores* sono diverse: tutto sta nella giustificazione che se ne dà.

Buon costume. Io ne darò un'interpretazione diversa da quella data dal collega Gianquinto, da quella data alla Camera, un'interpretazione però che è stata sottolineata, con grande autorità, da diversi autori e scaturisce da un esame sistematico delle singole norme che contengono tale espressione e dal divenire del nostro diritto. Non possiamo mai prescindere dalla tradizione nell'indagine intorno alla portata dei più fondamentali concetti.

I *boni mores* ci richiamano la tradizione romanistica. Non è un concetto che il legislatore ha coniato dal nulla, è un concetto che viene da lontano: la definizione di *boni mores* si rinviene in un passo di Papiniano, o attribuito a Papiniano: *quae facta laedunt pietatem existimationem verecundiam nostram, et, ut generaliter dixerim, contra bonos mores fiunt*. Da Papiniano si giunge al successivo passo giustiniano, che è stato accolto soprattutto nella nostra legislazione civilistica, ed è uno dei capisaldi del vigente istituto del negozio giuridico. Il passo di Giustiniano è bene ricordarlo perchè ne discende poi una particolare interpretazione: *omnia quae contra bonos mores vel in pacto vel in stipulatione deducuntur nullius momenti sunt*. Nel diritto romano quindi i *boni mores* indicano i principi di vita morale quali il popolo romano intendeva fossero praticati. Quindi un concetto lato. Se noi accettiamo la nozione che ci ha offerto la dottrina romanistica, secondo i testi che abbiamo esaminato, dobbiamo convincerci che tale nozione non si può minimamente ricondurre a una norma del vigente Codice penale. Noi abbiamo parlato più volte del concetto di buon costume secondo il Codice penale, dimenticando probabilmente

— perchè sono dei luoghi comuni nei quali cadiamo ogni giorno — che il Codice penale non dà la definizione di buon costume.

C A R U S O . Esiste un concetto civilistico di buon costume.

N E N C I O N I . Il concetto è uno dei più vaghi del nostro ordinamento giuridico. Tutta la dottrina, e civilistica e penalistica, una volta tanto è concorde su questa posizione. Di fronte alle controversie le più impensate abbiamo la concordia su questa convinzione, che il concetto cioè è dei più lati e dei più vaghi del nostro ordinamento giuridico.

Pertanto, secondo il pensiero dei più autorevoli giuristi e commentatori, compresi anche i giuspubblicisti, siamo di fronte a un concetto che non postula una definizione proprio per la sua latitudine e comprensione. Ed allora ritorna la domanda: che cosa ha inteso il legislatore costituente quando si è richiamato a questo concetto, che è il più lato, indefinito e indefinibile del nostro scibile giuridico? Cosa è questa manifestazione contro il buon costume?

Farò un esempio pratico convincente. Se le Commissioni censorie, di primo e di secondo grado, il Consiglio di Stato nel giudizio di merito e la Suprema Corte, che giudicherà sotto il profilo della giurisdizione, a norma dell'articolo 111 della Costituzione (a proposito, perchè il Governo non ha previsto termini abbreviati anche per il procedimento innanzi a questa alta sede?) si trovano di fronte ad una qualsiasi ipotesi di reato, non solo contro il buon costume e la moralità, ma uno dei tanti configurati dal Codice penale, quasi tutti potendo essere commessi a mezzo della stampa come a mezzo della proiezione di film, se, per specificare, si trovano di fronte ad un reato di vilipendio delle istituzioni, ebbene, voi pensate che le Commissioni censorie di primo e secondo grado, eccetera, di fronte alla constatazione che con la proiezione del film si commette uno dei casi di vilipendio previsti dall'articolo 290 del Codice penale, non porrebbero il veto, proprio a norma dell'articolo 21, ultimo comma, della Costituzione della Repub-

blica? (*Interruzione dei senatori Caruso e Gianquinto*). Parlo di ipotesi di reato specifico, per esempio delle ipotesi di cui all'articolo 290.

G I A N Q U I N T O . La censura comporta la confusione dei poteri.

N E N C I O N I . Non evadete dal ragionamento: di fronte ad un reato di vilipendio del Parlamento, della Magistratura, di offese alla bandiera o al Capo dello Stato (e non mi richiamo ancora una volta ai reati contro il buon costume e la moralità di cui agli articoli 529 e seguenti, e contro la pubblica decenza, di cui all'articolo 725 del Codice penale) è evidente che entra in gioco il principio del buon costume, che è comprensivo di qualsiasi fatto che leda quel patrimonio che è tutelato dal Codice penale e dalle leggi speciali che delimitano il campo del lecito, per garantire quel minimo etico che è il fondamento di vita di una qualsiasi comunità in un determinato momento storico.

C A R U S O . Bisogna informare il Procuratore della Repubblica.

N E N C I O N I . Non è compito dei censori informare il Procuratore della Repubblica! Se noi vogliamo ammettere e legittimare la censura, a norma di Costituzione, il compito censorio, a qualsiasi livello, deve intervenire di fronte alla constatazione di una ipotesi criminosa, che attraverso la proiezione del film si consumi.

L A M I S T A R N U T I . Proponga allora un emendamento aggiuntivo.

N E N C I O N I . Non c'è bisogno di nessuna aggiunta. Perché mai, quando le leggi possono essere chiare, dovremmo emendarle per renderle oscure e per limitare il campo di azione della legge, la quale deve avere i caratteri della generalità, ai casi che in quel momento noi avessimo dinanzi agli occhi? La realtà umana sfugge alla nostra osservazione, sfugge perchè è in evoluzione continua, è una corrente che passa, onde noi non possiamo cristallizzarla attraverso una casistica

che è sempre di competenza della Magistratura, cioè appartiene alla giurisprudenza e, in questo caso, alle Commissioni censorie.

Dicevo che l'ordinamento giuridico non può comprendere in sé l'intera somma dei rapporti sociali, e quando noi parliamo di *boni mores*, in un determinato momento storico, non possiamo prescindere dalle leggi penali che garantiscono, ripeto, quel minimo etico la cui violazione ci pone di fronte ad una manifestazione di criminalità che è anche atto contro il buon costume. Vedete quanto sia e quanto sia stato illogico, premessa questa situazione, voler cristallizzare l'interpretazione dei *boni mores* attraverso una norma che il Codice penale ci offre, e quanto sia illogico ridurre ancora successivamente il concetto, lato e indefinibile, di *boni mores* all'articolo 529 del Codice penale che parla del comune sentimento del pudore che è un aspetto particolarissimo, una particella di quell'infinito che è l'istituto penale sostantivo.

È evidente che l'espressione « buon costume » è comprensiva di tutte le norme di vita che reggono in un determinato momento storico una collettività, di tutte quelle norme che garantiscono il minimo etico su cui la comunità fonda la propria esistenza e la vita di relazione dei singoli. Ciò scaturisce dall'interpretazione dell'articolo 21 in armonia con la sentenza della Corte costituzionale che ho ricordato, e scaturisce anche dalla considerazione logica di una interpretazione sistematica delle singole norme che l'istituto giuridico compongono.

Il secondo emendamento che ho proposto tende a sopprimere il gravame al Consiglio di Stato. Diverse ragioni mi hanno consigliato questo emendamento, e sono le stesse ragioni che convinsero l'Assemblea a sopprimere, nel precedente progetto, l'istituto del gravame al Consiglio di Stato.

Qui siamo di fronte ad una innovazione che, mentre è ritenuta da qualche parte un progresso, ci conduce a dei conflitti di cui non è dato prevedere l'ampiezza nè le pratiche conseguenze. È evidente che, se non ci fosse stata la norma che propone il gravame al Consiglio di Stato, a norma dell'articolo 113 della Costituzione la decisione ammini-

strativa delle Commissioni censorie avrebbe potuto essere gravata al Consiglio di Stato ma per ragioni di legittimità.

Ed ecco la ragione per cui ho proposto l'emendamento soppressivo. Attraverso questo nuovo istituto, forzeremmo il naturale corso (voluta dalla Costituzione) dei controlli giurisdizionali sugli atti amministrativi. È un fattore di confusione che ci proporrà interrogativi tecnici e non politici. Se una decisione del Consiglio di Stato, passata in cosa giudicata, abbia accertato che non esiste manifestazione contro il buon costume — perchè questa è la decisione di merito nè può essere altrimenti: il film, lo spettacolo costituiscono manifestazione contraria al buon costume — l'Autorità giudiziaria, dato il principio della unità della giurisdizione nel suo complesso, potrà riesaminare il film per stabilire se attraverso la proiezione di esso si sia commesso un reato? Io non sono di questa opinione perchè esprimere questa opinione significa rinunciare all'esatta collocazione delle funzioni delle singole autorità giurisdizionali e amministrative e giudiziarie nello stretto senso della parola.

Oggetto dell'esame da parte delle Commissioni censorie e del Consiglio di Stato non è l'attitudine del film a realizzare una delle ipotesi previste dalla legge penale ma a porre in essere manifestazioni contrarie al buon costume. L'oggetto della norma penale è ben altro, è repressivo di un reato che sia stato commesso, di una ipotesi criminosa che abbia trovato nella realtà, nel mondo esterno la propria manifestazione. Pertanto diversa è l'oggettività giuridica, diversa è la tutela penale, diversa è la norma di cui all'articolo 21, diverso è l'obiettivo dell'autorità amministrativa in sede giurisdizionale. L'una tende a prevenire genericamente, l'altra deve tendere ad accertare e a reprimere successivamente.

Data questa situazione non vi può essere pregiudizialità; il giudicato cioè non può svolgere quell'azione sostantiva che altro giudicato dell'autorità giurisdizionale potrebbe svolgere. Vi è però, in ogni caso, una situazione anomala. Ecco la ragione per cui noi abbiamo proposto il secondo emendamento. Si lasci all'autorità giurisdizionale ammini-

strativa la sua specifica funzione, prevista dall'articolo 113 e dalle leggi speciali che ne regolano le funzioni, come ad esempio la legge sul Consiglio di Stato.

Il terzo emendamento riguarda la cosiddetta competenza del luogo dove per la prima volta lo spettacolo o il film viene rappresentato. Mi è stato opposto che l'emendamento, che ha portato all'attuale formulazione della norma, è stato presentato alla Camera dalla nostra parte. Ciò non ha alcuna importanza. « La competenza a conoscere dei reati non perseguibili a querela di parte, commessi mediante la proiezione in pubblico di film, se per la proiezione sia stato concesso il nulla osta, spetta al Tribunale di Roma », diceva il vecchio articolo 12. Oggi invece, a parte una curiosa formulazione che lascia perplessi, la competenza spetta al Tribunale del luogo dove per la prima volta il film è proiettato. Io non so se i presentatori di questo emendamento si siano resi conto della situazione che si verrà a creare qualora la norma, così come proposta oggi, venga approvata. Prima di tutto si è confusa quella che è l'ontologia delle ipotesi che si possono verificare con l'ontologia del reato di diffamazione a mezzo stampa, perchè ci si è ispirati alla prassi e alla giurisprudenza in corso per quanto concerne la diffamazione a mezzo stampa. Non vi è nessuna norma nè di legge speciale nè del Codice di procedura che disponga la competenza del luogo dove la prima volta lo stampato viene diffuso per quanto concerne l'ipotesi di diffamazione a mezzo stampa.

Ed allora per quale ragione vi è giurisprudenza costante in tal senso? Ma è logico, perchè la diffamazione a mezzo stampa è in sostanza un attacco alla reputazione di una persona e questo attacco alla reputazione è un reato istantaneo ed un reato di pericolo che si concreta attraverso la diffusione, per la prima volta, dello stampato. Ed è giuridicamente inconferente che successivamente lo stampato venga diffuso in luoghi diversi, perchè il reato già è stato consumato. Ed è corretto il criterio della competenza del luogo dove per la prima volta lo stampato è stato diffuso. Ma per quanto concerne le altre ipotesi criminose (prendiamo l'oltraggio al pudore, il vilipendio delle isti-

tuzioni, le offese al Capo dello Stato), ogni qualvolta si proietta il film si ha una oggettività giuridica diversa, si ha un nuovo reato che si pone in essere. Mentre per la diffamazione a mezzo stampa, essendo istantaneo, il reato si esaurisce con la prima diffusione del giornale, attraverso la proiezione del film, ogniqualvolta si proietta il film, nello stesso luogo o in luoghi diversi, si ripete nella sua materialità e nel suo rapporto psicologico l'ipotesi criminosa che il film stesso integra. Ed allora, quando attraverso un errore di carattere tecnico si stabilisce la competenza del luogo dove per la prima volta il film è stato proiettato, si viene a stabilire una competenza per territorio che non si identifica con il *locus commissi delicti*.

E qui vi sono diverse considerazioni da fare; mi limiterò alle più elementari. Prima di tutto vi è la questione se sia violato il primo comma dell'articolo 25 della Costituzione, per cui nessuno può essere sottratto ai giudici naturali. E dico che ci può essere questo pericolo, benchè si vada consolidando la opinione che per giudice naturale si intenda quello stabilito per legge. Se attraverso una norma di legge pertanto si stabilisce una diversa competenza, non si viola la norma costituzionale. Però vi è anche una larga opinione (autorevolissima opinione), che sostiene che il giudice naturale sia quello stabilito dall'ordinamento giudiziario, e pertanto noi avremmo, in questo caso, che, se il film, proiettato per la prima volta a Venezia, è proiettato successivamente a Palermo, coloro che hanno commesso il reato a Palermo dovranno essere sottratti al loro giudice naturale stabilito dall'ordinamento giudiziario (*locus commissi delicti*) e dovranno essere giudicati dal giudice di Venezia.

Ma vi è una considerazione che supera tutte le altre: la ricerca, da parte del produttore e del distributore, da parte di coloro che siano in ipotesi responsabili di reato, del *locus minoris resistentiae*. Si dà praticamente la possibilità all'imputato *in fieri* di scegliere il giudice. E chi conosce che cosa abbia rappresentato, per esempio, la Corte d'appello di Torino, per quanto concerne l'annullamento dei matrimoni (perchè Peretti-Griva

aveva, anche per ragioni personali, quel palino) e chi conosce i traffici che gli avvocati che si occupavano della materia ponevano in essere per stabilire la competenza di Torino e arrivare alla deliberazione di una sentenza di annullamento di un matrimonio che non avrebbero potuto ottenere a Milano, a Roma o a Venezia, chi conosce questa situazione sa che vi sono dei luoghi di minore resistenza, luoghi in cui, e questo avviene anche per quanto concerne i tribunali ecclesiastici (si stabilisce la competenza di determinate diocesi perchè si sa che il tribunale locale è meno rigido), si dà all'imputato *in fieri* una maggiore possibilità che deriva dalla facoltà di scegliersi chi lo dovrà giudicare.

Ora, noi sappiamo che il giudizio in questa materia involge anche grossi interessi di carattere economico. Quando il Senato aveva stabilito la competenza del Tribunale o della Corte d'assise di Roma, noi fummo contrari, per le stesse ragioni, perchè siamo sempre contrari a muovere l'azione giudiziaria da quello che è l'alveo stabilito dal Codice di procedura e dall'ordinamento giudiziario. Ma per lo meno la competenza del Tribunale di Roma o della Corte d'assise di Roma era un punto fermo. Ma oggi lasciamo a coloro che dovranno essere giudicati la scelta del giudice; le domando, onorevole Ministro: quando il Procuratore della Repubblica di Milano si convincerà che attraverso la proiezione di un film si commette un reato e provvederà al sequestro del film, dove invierà la pratica per competenza? Dovrà fare una ricerca minuziosa per conoscere il luogo dove per la prima volta è stato proiettato il film. Si toglie la certezza del diritto e si toglie in tema di competenza, a parte questa abnorme situazione, pericolosa situazione, la possibilità al giudice penale di poter perseguire, con la celerità richiesta dalla situazione, coloro che commettono delitti. Pertanto, sono favorevole alla soppressione di questa parte per lasciar adito alla normale competenza territoriale del giudice.

Queste sono le osservazioni contro questo disegno di legge, che a nostro avviso è tornato dalla Camera dei deputati peggiorato dal punto di vista tecnico; peggiorato dal

punto di vista morale; peggiorato dal punto di vista della funzionalità; peggiorato dal punto di vista della conoscenza pratica della portata delle azioni giudiziarie e in campo amministrativo e in campo penale; peggiorato nella sua concezione perchè di difficile interpretazione; peggiorato perchè farà scorrere fiumi di inchiostro e produrrà dei conflitti che appariranno sanabili a coloro che vorranno dare la propria approvazione, ma saranno — e sono facile profeta in questo — in realtà insanabili.

È una situazione questa — e finisco con le parole con le quali ho iniziato — di patologia giuridica, siamo di fronte a un caso patologico ancora una volta. Già in altra occasione fui facile profeta: quando si approvò quel disegno di legge che riguardava le offese al pudore attraverso i manifesti pubblicitari. Dissi allora: questo è un aborto, un caso patologico. Leggete le sentenze dei magistrati che già si sono occupati della materia e troverete tra le righe anche dell'ironia nei confronti del legislatore che ha dimostrato, in questo caso, di non conoscere o di tenere in non cale l'esperienza e la saggezza della scienza giuridica, che attraverso secoli ha portato ad un livello assai elevato il suo insegnamento. E noi da questo livello non dobbiamo scendere con dei provvedimenti che non tengono conto non dico del progresso della tecnica legislativa, ma della nostra tradizione giuridica che è altissima.

Dal punto di vista morale questo disegno di legge è venuto a intaccare un principio che vigeva dal 1913 e che è stato confermato dall'articolo 21 della Costituzione e dalle leggi del 1945 e del 1947. Non voglio parlare di cedimenti, non voglio parlare di compromessi, è una constatazione che voglio fare. sul fronte della scuola e della censura la Democrazia Cristiana ha perduto tutto, fuorchè il potere. (*Approvazioni dalla destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Busoni. Ne ha facoltà.

B U S O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, concludendo in quest'Aula il 19 ottobre dello scorso anno,

con la dichiarazione di voto fatta a nome del Gruppo dei senatori socialisti, la discussione di quella legge sulla censura che aveva preso nome dal senatore Zotta — il quale, per la relazione e le dichiarazioni che aveva fatto, io avevo accusato di spirito borbonico — auguravo che quella legge venisse respinta dall'altro ramo del Parlamento. Cosa che sostanzialmente è avvenuta, poichè ci ritroviamo, a distanza di pochi mesi, a discutere ancora sul provvedimento concernente la censura, rinviatoci appunto dall'altro ramo del Parlamento.

Avremmo preferito non averne da discutere più; avremmo preferito che la Camera dei deputati avesse affossato completamente quel disegno di legge, anzichè limitarsi a modificarlo, e che Governo e Parlamento, con la fine della decima proroga concessa alla vecchia legge, che scade alla fine di questo mese, avessero lasciato decadere ogni misura di censura, ogni limitazione di libertà, e avessero lasciato agli artisti la libera responsabilità di eventuali infrazioni alle convenzionali norme della civile convivenza, salvaguardate dal nostro Codice penale.

Noi già sostenemmo qui — senza entrare nel merito della costituzionalità o meno della censura — che anche se la censura può essere considerata costituzionale, tuttavia la esperienza fatta ci ha dimostrato che essa è risultata non soltanto inutile agli effetti della tutela del buon costume, cui si riferisce l'ultimo comma dell'articolo 21 della Costituzione, in qualsiasi modo inteso, ma per troppi altri aspetti addirittura dannosa. Non ultimo di questi aspetti, noi ravvisavamo anche la possibilità di confusioni e di conflitti che essa crea fra autorità amministrativa e autorità giudiziaria, con lo scredito dell'autorità dello Stato e della certezza del diritto, e sostenemmo che, potendo la censura (nella migliore delle ipotesi per i suoi sostenitori) essere considerata uno dei mezzi di prevenzione a cui l'articolo 21 della Costituzione, nel suo ultimo capoverso, si riferisce, ma non il solo e tanto meno l'unico, fosse consigliabile ed opportuno abbandonarla al suo destino e giungere praticamente ad abolirla. Noi siamo ancora della stessa opinione: noi siamo ancora per l'abolizione della cen-

sura. Noi crediamo sempre di più che, nell'evoluzione del nostro sistema di vita democratico, si debba avere di mira la pratica applicazione dei principi di libertà stabiliti per la manifestazione del pensiero, dell'arte e della scienza dagli articoli 21 e 33 della Costituzione. Col pieno esercizio di essi, a nostro giudizio, è incompatibile qualsiasi forma di censura, poichè la censura è costrizione e coercizione, è sindacato del pensiero, che si esercita prima che il pensiero stesso abbia avuto la possibilità di essere comunicato.

Noi, perciò, ci manteniamo fedeli alla lotta per l'abolizione di ogni censura, per la libertà del pensiero e dell'arte, confortati dal consenso non soltanto degli uomini della cultura e degli artisti, ma anche di grande parte dell'opinione pubblica che, specialmente in questi mesi, tanto si è appassionata e si appassiona al problema, dimostrando anche, con ciò, non solamente la sua maturità democratica, ma addirittura la sua sensibilità per le questioni della libertà. Di fronte a tanta sensibilità che, anche in modo vivace, si è rivelata e si rivela pure in strati anche umili del complesso sociale della nostra Nazione, e per contro di fronte a certe prese di posizione arretrate e codine assunte o sostenute da certi parlamentari, quasi saremmo tentati di pensare che vi sia e venga sempre più formandosi un distacco tra la massa dei cittadini e certi loro rappresentanti in Parlamento; che maggiore si ritrovi la comprensione, la consapevolezza delle moderne ed attuali esigenze, anche spirituali, là dove si vive concretamente, pure da parte degli strati culturalmente più sprovvediti, la vita reale della comunità associata, anzichè da parte di chi vive chiuso nell'astrattezza di principi arcaici o comunque superati dal fluire di una esistenza che procede ormai con una velocità prima insospettata nelle sue mutazioni evolutive.

Certo è che questo distacco che noi crediamo di avvertire dovrà anche manifestarsi con conseguenze che noi auspichiamo e attendiamo. Ma intanto, poichè siamo degli uomini politici e politica significa anche, se non soprattutto, concretezza, non possiamo noi stessi astrarre dalla situazione quale essa è, da una realtà quale essa ci si presenta nei

suoi termini reali, anche se mentre muta operiamo per accelerare le tappe del mutamento.

Nel caso in esame la realtà ci ha detto che qui dal Senato pochi mesi or sono era uscito un provvedimento contro il quale ci eravamo battuti invano. E non ci eravamo battuti soltanto per difendere o sostenere un principio, perchè durante la discussione avevamo apertamente dichiarato che, dovendo subire quello che consideravamo un male, sentivamo la necessità e il dovere di far di tutto per rendere il male quanto minore fosse possibile. Ed avevamo in conseguenza appoggiato emendamenti correttivi e migliorativi. Tuttavia il provvedimento era risultato tale che non soltanto rischiava di dimostrarsi peggiore della legge in vigore, ma esso si presentava alla Camera dei deputati con l'avallo di una relazione nella quale il senatore Zotta, anzichè chiedere, se non altro, la limitazione di misure e disposizioni illiberali riguardo agli spettacoli, arrivava a sostenerne le legittimità e ad affacciare la possibilità di misure restrittive anche per la stampa.

Il disegno di legge è ritornato a noi invece ora dalla Camera dei deputati con sostanziali innovazioni, prima tra tutte quella della decisa abolizione della censura per tutti gli spettacoli del teatro di prosa e del teatro lirico. Perchè è avvenuto questo? Soltanto perchè un nuovo Governo si è costituito? Soltanto perchè si è avuto un cambiamento nella situazione politica e si ha oggi un Governo di centro-sinistra sostenuto anche da noi socialisti, per l'attuazione di un programma economico-sociale che ha preso ispirazione dal programma economico-sociale del nostro Partito venendo largamente a concordare con esso?

Certamente anche per questo, anche se questo è una conseguenza di una mutata condizione nel Paese, nello spirito delle masse popolari, una conseguenza della pressione esercitata dall'opinione pubblica sui partiti, sulle forze politiche, sugli uomini che dirigono i partiti. Ma io voglio, debbo pur credere che, malgrado i conservatori ed i codini cui accennavo prima, questo sia potuto avvenire anche perchè buona parte almeno dei dirigenti dei partiti, buona parte

degli uomini politici si è convinta che bisogna superare una vecchia mentalità, che bisogna muoversi dalle vecchie posizioni e marciare avanti non per forza di inerzia, non solamente perchè sospinti o per non perdere il favore di un'opinione pubblica che vuole cose nuove, premuti da una forza di masse popolari che è e sarà sempre motrice della storia, ma per l'acquisita consapevolezza che questo è il dovere di ogni coscienza illuminata, di ogni vero e sincero democratico dell'epoca nostra. Voglio, debbo credere che non solamente per impegni dovuti accettare per la realizzazione di una formula di Governo ma per la sopravvenuta convinzione di dover dare, in parte almeno, giusta soddisfazione al mondo della cultura e dell'arte e alla parte più viva dell'opinione pubblica, lo stesso Ministro del turismo e dello spettacolo, a nome del Governo, abbia presentato alla Camera dei deputati emendamenti significativi dei quali il principale è costituito appunto dall'abolizione della censura teatrale, sdegnando l'apporto di quelle forze che avrebbero potuto aiutare ad approvare alla Camera il disegno di legge nella stesura Zotta, così come era accaduto al Senato, cioè delle forze monarchiche e fasciste.

Infatti se così non fosse tutto si risolverebbe allora in un giuoco di meschine furberie e l'esperimento in atto anzichè favorire ulteriori passi verso un'intesa più ampia darebbe adito a rotture e all'inevitabile radicalizzarsi ed inasprirsi della lotta politica. Perciò noi confidiamo in una acquisita consapevolezza di volontà nuove che, all'unisono col desiderio delle grandi masse lavoratrici, della grande maggioranza dei cittadini, dia vita ad una politica di concrete realizzazioni riformatrici che aprano le nuove strade dell'avvenire, che siano, nell'onesta realizzazione di un « prima », più che la promessa, la garanzia di un « dopo » che dovrebbe venire.

L'abolizione proposta dallo stesso ministro Folchi, a nome del Governo, in questa legge, della censura per il teatro, ha per noi valore non tanto per sè stessa quanto per il riconoscimento di una tesi di principio da noi affermata ma che prima non si era voluta riconoscere giusta: quella per cui l'ul-

timo comma dell'articolo 21 della Costituzione non prevede necessariamente la censura per gli spettacoli. Se per il teatro si lascia come misura preventiva solo l'esame delle opere per valutare l'opportunità di ammettere o no alla loro rappresentazione i minori, non si vede perchè tale criterio non debba valere anche per il cinematografo.

L'onorevole Ministro ha sostenuto, come già ebbe a sostenere in altra occasione in quest'Aula, che uno è il pubblico del teatro, altro quello del cinema. Sostanzialmente, a suo giudizio, l'uno sarebbe maturo per la libertà, l'altro ancora no. Noi avemmo già a respingere questo giudizio e torniamo oggi a respingerlo. Noi crediamo che il popolo italiano, popolo di buon senso, considerato nel suo complesso, non sia affatto meno maturo dei popoli di quelle Nazioni, come la Germania federale, il Giappone, gli Stati Uniti d'America, l'Inghilterra, che hanno abolito la censura obbligatoria sugli spettacoli cinematografici, confidando nell'autocensura delle categorie; nè meno maturo di quei popoli di quelle altre Nazioni, come il Belgio, l'Austria, la Svizzera, l'Argentina, presso i quali qualsiasi tipo di censura preventiva è stato abolito e per i film in circolazione è ammesso soltanto l'intervento, in base alla legge, della polizia e della Magistratura...

G A V A . Da noi non c'è l'intervento della polizia, e questa è una garanzia.

B U S Q N I . L'intervento delle polizie in quei Paesi è limitato da precise disposizioni di legge, in base alle quali le polizie non possono intervenire che in determinati casi. Si tratta di una regolamentazione diversa.

D'altra parte, poichè il pubblico del teatro è generalmente quello più abbiente, con simile argomento implicitamente si verrebbe a negare intelligenza, sanità morale, gusto e giudizio critico alle masse popolari, che sono proprio quelle più lontane dai vizi dell'ozio e della dolce vita. Si verrebbe a stabilire una discriminazione sul piano morale, che non è assolutamente ammissibile ed è fuori della realtà, perchè opposta alla verità anche per quanto riguarda la comprensione

dell'arte. Anche a teatro, infatti, il successo delle opere d'arte è sempre stato decretato non da quelli che siedono nelle poltrone, ma da quelli che si pigiano in loggione.

A consolidarci in questo riconoscimento stanno le stesse comparazioni statistiche, che si possono fare sugli incassi e quindi sulle preferenze del pubblico nei nostri cinematografi, le quali provano che non sono affatto i film scandalistici o a contenuto erotico-sessuale quelli che incassano di più e quindi i preferiti, ma sono invece proprio i film che hanno un autentico valore artistico ed un contenuto umano. Anche da ciò si può quindi facilmente dedurre che il giudizio degli spettatori saprebbe far ragione esso stesso delle volgarità, delle amoralità, delle sconcezze, negando quell'affluenza che oggi viene spesso sollecitata dalla curiosità nei confronti di spettacoli cinematografici reclamizzati dagli interventi della censura.

Nel cercare qui di rendere meno peggiore il provvedimento Zotta, in sede di discussione di emendamenti noi appoggiammo, senza risultato favorevole, la proposta di includere nelle Commissioni di censura i rappresentanti delle categorie interessate: registi, rappresentanti dell'industria cinematografica, critici cinematografici, direttamente designati dalle categorie. Il disegno di legge ci ritorna ora con l'inclusione di essi, e nel modo da noi desiderato, nelle Commissioni di censura e con in più l'esclusione dei funzionari ministeriali. Di questo non possiamo che compiacerci, come non possiamo non compiacerci della riduzione, nei confronti di quanto stabilito nella legge Zotta, di tutti i termini entro i quali le Commissioni di censura e di appello dovranno decidere.

Ci sono però delle cose delle quali non possiamo compiacerci. In modo particolare non possiamo certo compiacerci di una ancora insufficiente definizione in questa legge della nozione di « buon costume », in base alla quale le Commissioni di censura sono chiamate a pronunziarsi nell'esame dei film. Già dicemmo che il non voler definire nella legge, di fronte a differenti e contrastanti interpretazioni, quello che si deve intendere per buon costume, significava correre il pericolo di peggiorare la situazione attuale, spalancando la porta alla possibilità di ogni

maggiore arbitrio. Riconosciamo che anche a questo riguardo dal disegno di legge nel testo Zotta al nuovo testo, ora sottoposto al nostro esame, dei passi avanti sono stati compiuti. Certo che l'inclusione dell'avverbio « esclusivamente », contenuto nella dizione dell'articolo 6 proposta dallo stesso Governo e accompagnata dalla precisazione contenuta nelle dichiarazioni ministeriali, che vorremmo sentire ripetere qui, che nessuna tematica ideologica, politica o sociale col pretesto del buon costume potrà venire avvilita od oppressa, assume un preciso significato restrittivo. (*Interruzione del senatore Gianquinto*).

L U P O R I N I . Questo ce lo dicevano anche prima.

B U S O N I . Perciò avremmo preferito che si fosse stati più espliciti e precisi nella legge. Non ci convince l'argomento che la soluzione debba essere lasciata all'interprete nell'applicazione pratica della legge, cioè alle stesse Commissioni di censura, anche perchè non riteniamo giuridicamente corretto il semplice richiamo ad un indefinito concetto per attribuire un potere discriminante alle Commissioni giudicanti e per indicare agli autori di film i limiti che non possono essere valicati impunemente. Le leggi hanno da essere chiare per i cittadini che hanno il dovere di osservarle e più ancora per coloro che debbono applicarle e farle rispettare. E a tale preciso riguardo noi siamo esattamente dell'opinione espressa altra volta, proprio durante una discussione sulla legge per la censura e proprio al riguardo della definizione del buon costume, dall'onorevole Lucifredi, che questa volta, alla Camera dei deputati, ha preferito lasciare nel vago la definizione e ricamarci sopra dandone un'interpretazione che è da noi nettamente respinta, e che allora invece ebbe a dire testualmente: « il girare l'ostacolo attraverso una formula che non dice niente, lasciando poi che l'interprete faccia ciò che crede dando così la stura ad infinite polemiche di stampa e parlamentari non mi pare sia un modo ortodosso per risolvere i pro-

blemi. Non è compito del Legislatore lasciare aperte le questioni ».

Queste le dichiarazioni fatte allora dall'onorevole Lucifredi. Perciò, d'accordo con esse, noi avremmo voluto che almeno fosse stato accolto l'emendamento presentato alla Camera dei deputati dai nostri compagni socialisti, condiviso dai comunisti, votato anche, crediamo, da socialdemocratici e repubblicani, con la precisazione « comune sentimento del pudore » a definire la nozione del buon costume agli effetti della censura dei film. Tuttavia, poichè questo non è avvenuto, crediamo che successivamente, non senza significato, all'articolo 6, dopo « l'esclusivamente », sia stata approvata la aggiunta che il riferimento al buon costume si intende fatto ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione.

È stato detto, sarà ripetuto, che ciò non ha senso o significato, o quanto meno che ciò è pleonastico. E che sia pleonastico può darsi, ma un senso lo ha, un significato anche, ed ha un senso e un significato superiori ad una sottolineatura o ad una frase a tutto tondo che pure avrebbe, come in ogni scritto e in ogni stampato, una sua propria importanza, perchè, dopo le contrastanti interpretazioni, vuol richiamare le Commissioni di censura allo spirito con cui fu dettato l'articolo 21 della Costituzione, che si apre con l'affermazione del diritto per tutti di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

Per ritrovare quello spirito, le Commissioni non potranno non riferirsi ai lavori preparatori ed agli atti della discussione che ebbe luogo in seno all'Assemblea Costituente; e in base alla documentazione ad esse risulterà chiaro che, anche senza restringere il concetto rigidamente alle norme del Codice penale, per buon costume non si può intendere, nella fattispecie, che la tutela della morale sessuale.

In relazione a quei precedenti, nessuno potrà obiettivamente contestare che è assolutamente fuori luogo pretendere, nel caso in questione, di identificare il buon costume con i *boni mores*, di allargarne l'interpretazione fino alla cosiddetta tutela di non speci-

ficati fondamentali valori morali o di certi principi dell'attuale ordinamento sociale o a valori esplicitamente indicati in quelli di Patria e religione, dei quali noi non contestiamo l'oggettiva, altissima importanza ma che, nel significato di parte che viene ad essi attribuito, assumono la funzione reale di difesa di determinate posizioni conservatrici ed egemoniche in campo politico e conducono culturalmente al più vieto conformismo e all'ipocrisia. L'opera d'arte d'altronde non può per definizione avere come oggetto l'esaltazione di tali valori, i quali peraltro sono anche suscettibili di esame critico e di evoluzione.

I maestri dell'etica e della filosofia del diritto possono, precisando il contenuto del concetto del buon costume, richiamarsi ai valori della civiltà, della tradizione, della famiglia, della morale ed anche della fede religiosa. Ma i giuristi che interpretano la legge hanno l'obbligo di definire il concetto di buon costume, sulla base di quanto il legislatore ha tradotto nelle norme positive.

Ci meraviglia poi di ritrovare nella relazione del senatore Schiavone, redatta a nome della maggioranza della Commissione, il tentativo di tornare all'interpretazione data alla Camera dall'onorevole Lucifredi. Anzitutto contesto che la Commissione abbia discusso di ciò durante la riunione in cui si è trattato di questo provvedimento in sede referente e che, sia pure a maggioranza, abbia approvato tale interpretazione. Quindi o il senatore Schiavone afferma ciò per conoscenza avutane al di fuori della discussione in Commissione, o il senatore Schiavone esprime un parere personale non condiviso comunque, dalla nostra parte, e che dopo il superamento della questione avvenuto alla Camera dei deputati con l'approvazione concordata dell'aggiunta all'articolo 6, della quale ora io rilevavo il significato, per lealtà non avrebbe dovuto essere avanzato in un documento ufficiale.

Ad esso noi opponiamo l'autorevole interpretazione del concetto costituzionale del buon costume espresso dal Giudice istruttore del Tribunale di Firenze proprio nel procedimento di remissione alla Corte costituzionale del processo intentato al sindaco La

Pira in seguito alla rappresentazione del film « Non uccidere ». Dice il Giudice istruttore del Tribunale di Firenze: « Circa il concetto di buon costume non sembra possa accettarsi una concezione ampia e generica di tale concetto sì da far assumere ad esso un significato etico più che giuridico. Se si ammettesse che la Costituzione ha consentito al legislatore di porre limiti e vincoli riferiti a qualsiasi violazione etica, non si potrebbe più parlare di libertà di manifestare il proprio pensiero, giacchè le libertà affermate dall'articolo 21 non sarebbero più garantite ma negate dalla stessa disposizione che le riconosce. Sembra da accogliersi dunque un concetto più ristretto: buon costume nel senso tecnico-giuridico è l'insieme delle norme che esigono il rispetto della pubblica moralità nel campo sessuale ».

Noi concordiamo, ma poichè si insiste sulle interpretazioni alla Lucifredi, dobbiamo dichiarare che proprio per questo ci preoccupa una certa facoltà discrezionale attribuita con questa legge alle Commissioni amministrative di censura, anche se riteniamo, in base alle considerazioni avanzate, che tali Commissioni non dovrebbero essere, per la tutela del buon costume nell'ambito dello esercizio della censura cinematografica, come in altra occasione ebbe ad affermare l'onorevole Reale, niente altro che quel che sono le squadre del buon costume delle nostre questure nel complesso della vita sociale.

Il fatto che, mentre è ancora in vigore la vecchia legge, ispirandosi evidentemente alla concezione del buon costume contenuta nel provvedimento in corso di emanazione, sia stato finalmente concesso il nulla osta al film più discusso di questi mesi a « Non uccidere » ha indubbiamente un significato positivo. Noi non abbiamo che da rallegrarcene, lamentando solo che a prendere tale decisione, da noi da tempo replicatamente sollecitata, si sia aspettato tanto.

Altrettanto invece, onorevole Ministro, non possiamo dire del fatto, che vogliamo attribuire ad un meccanico andazzo burocratico, per cui mentre la Camera approvava la soppressione della censura teatrale, si è concesso il nulla-osta per la rappresentazione a

Palermo da parte della compagnia dell'Ente teatrale siciliano del « Raffaele » di Brancati con l'obbligo di rispettare i vecchi tagli apportati al copione dalla Commissione di censura. È vero che è ancora in vigore la vecchia legge e che questo provvedimento non è stato ancora approvato, tuttavia si sarebbe potuto applicare con lo stesso criterio che si è seguito nel campo della cinematografia, e a maggior ragione in quanto, nel campo del teatro, si è proposta l'abolizione della censura. Vogliamo comunque sperare che con corretta interpretazione della nuova legge di censura si continuerà come si è cominciato con « Non uccidere ». E d'altronde se questo non dovesse essere si avvererebbe quanto l'onorevole Lucifredi prevedeva: cioè polemiche di stampa e battaglie parlamentari e sull'argomento dovremmo ritornare ancora, anche perchè, alla testa dell'opinione pubblica, noi socialisti saremo vigili e svegli. Come è stato scritto sul giornale del nostro Partito, sappiamo bene che, in queste condizioni, abusi saranno possibili, che forse saranno tentati. Ma ci saremo anche noi, insieme a tutto il vasto schieramento democratico non disposto ad assistere in silenzio ad eventuali violazioni della libertà, che potrebbero essere compiute forzando una non sufficiente definizione della legge che, nel punto più delicato, ha lasciato aperto uno spiraglio che potrebbe divenire un varco attraverso il quale far passare il contrabbando.

E sarà intanto opportuna, anche a questo riguardo, qualche reiterata esplicita assicurazione, che attendiamo dal signor Ministro.

Inoltre non possiamo ancora certo compiacerci del disposto dell'articolo 13 di questa legge, in base al quale, malgrado ed oltre quanto disposto dalla convenzione della Radio-Televisione e da una specie di codice di autodisciplina della Radio-Televisione stessa, si stabilisce che i film e i lavori teatrali vietati ai minori degli anni 18 non possono essere diffusi per radio e per televisione. Se, per altro riguardo, prima avevo lamentato la discriminazione su un piano morale fra abbienti spettatori di teatro e popolari frequentatori del cinema, al riguardo di questa disposizione, c'è addirittura da

protestare perchè con essa, praticamente, si riducono tutti i cittadini italiani ad un assurdo e mortificante stato di minorità.

Non è quindi soltanto per ragioni di principio che noi socialisti non possiamo approvare questa legge; ma non possiamo approvarla anche perchè contiene disposizioni per noi non sufficientemente chiare o addirittura inaccettabili.

E tuttavia neppure voteremo contro. Così come abbiamo fatto alla Camera dei deputati, ci asterremo dalla votazione. Perchè? Perchè, come ho accennato prima, pur rimanendo fedeli ai principi, in politica è necessario essere realisti. E non si tratta in questo caso, come qualcuno ha voluto insinuare, di accettare un mediocre contentino; ma si tratta di considerare una situazione di fatto e di valutare obiettivamente i risultati ottenuti.

Coerenti col principio, ancora oggi riaffermato, che si debba giungere all'abolizione della censura che ormai non è più assolutamente necessaria per la difesa di quei valori morali che noi socialisti siamo i primi a voler garantire e tutelare, già durante le trattative che hanno preceduto la formazione dell'attuale Governo noi cercammo di ottenere dai partiti che del Governo fanno parte l'impegno dell'abolizione della censura. Non potemmo ottenerlo; non potemmo che confidare su delle concessioni limitative; e giudicammo di non poter fare della nostra opposizione alla censura un motivo per impedire la formazione di un Governo e di una maggioranza di centro sinistra con un programma economico-sociale ben caratterizzato che, sul piano generale e democratico e dal punto di vista dei concreti interessi dei lavoratori, si presentava e si presenta come un'esigenza indilazionabile.

Data la situazione, nelle dichiarazioni in Parlamento sulla fiducia al Governo, affermammo che alla nostra astensione dal voto intendevamo dare un carattere di impegno a sostenere il programma elaborato, ma avanzammo la nostra riserva nei riguardi sia della politica estera, sia del problema della censura. Intanto la discussione e le conclusioni sul disegno di legge nel testo Zotta al Senato; le dichiarazioni degli espo-

nenti dei vari Gruppi politici, in occasione delle proroghe della legge ancora esistenti l'esito della nostra richiesta, durante la discussione per la formazione del Governo; la stessa discussione e le varie votazioni che hanno avuto luogo la settimana scorsa alla Camera dei deputati; ci hanno dimostrato che oggi non esiste una maggioranza parlamentare abolizionista della censura.

Abbiamo dovuto e dobbiamo valutare inoltre sia le modificazioni tuttavia apportate al disegno di legge, sia le manovre svolte da quegli elementi della destra politica e parlamentare, compresa la destra democristiana, che agivano al solo fine di creare, per ben altri motivi che la censura, ma col pretesto della censura, difficoltà a questo Governo e allo scopo anche di rifiutare magari questo testo di legge, il testo che potremmo definire Folchi, per ritornare a quello Zotta o ad una nuova proroga della vecchia legge esistente e del suo regolamento fascista. E dovrebbe dire qualcosa agli incauti anche quello strabiliante parere, dato ieri sera e comunicato stamani, della maggioranza della 2^a Commissione del Senato, non tanto a riguardo dell'abolizione della censura sul teatro, quanto su tutte le altre modificazioni apportate dalla Camera dei deputati alla legge Zotta.

Questi motivi hanno fatto decidere al nostro Gruppo parlamentare alla Camera dei deputati e al nostro Gruppo qui al Senato, su indicazione degli organi dirigenti del nostro Partito e con decisione democraticamente presa a maggioranza, l'astensione dal voto su questo disegno di legge, in quanto non volevamo, non vogliamo, non potevamo, non possiamo assumerci la responsabilità di permettere che il Governo di centro-sinistra sia messo in difficoltà, con il provvedimento sulla censura, quando appena esso si è accinto ad attuare il programma economico-sociale, che ha trovato la nostra adesione e ha trovato anche tanti e furibondi avversari, alla realizzazione del quale noi lo attendiamo. Stanno maturando i problemi della scuola, della nazionalizzazione dell'industria elettrica, della mezzadria, delle Regioni, delle pensioni, ed è soprattutto sulla risoluzione di questi problemi che noi do-

vremo decisamente valutare la buona fede e la buona volontà.

Allo stato dei fatti non potevamo non considerare che, tutto sommato, questa era la legge meno negativa che oggi si poteva ottenere, e anche per questo ci asterremo pure oggi dal proporre emendamenti o ordini del giorno. Allo stato dei fatti non possiamo ignorare che una battaglia come quella della censura non si vince in un giorno, costi quel che costi, ma si vince continuando giorno per giorno nella lotta instancabile per allargare la coscienza abolizionista tra i cittadini, per riuscire ad avere una maggioranza abolizionista nel Parlamento.

Ai compagni comunisti, i quali parlano di nostra insufficiente risolutezza, di nostri pretesi cedimenti, di pericoli di svicolamento verso la via dell'opportunismo, noi dobbiamo tornare a ricordare, a dimostrazione che una maggioranza abolizionista oggi non c'era, la significativa prova della votazione a scrutinio segreto, alla Camera dei deputati, di quel nostro emendamento all'articolo 6 per la definizione del buon costume che, nonostante il loro appoggio, nonostante l'appoggio dei social-democratici e dei repubblicani e nonostante — come è stato affermato — abbia raccolto anche dei voti di elementi di destra dati allo scopo di intorbidare le acque del centro-sinistra, sia pure per soli cinque voti di differenza — e pur non mettendo in causa l'abolizione della censura — fu approvato.

A proposito di questo episodio, l'onorevole Nenni, nel suo discorso di domenica scorsa sull'«Avanti!», ne citava la singolarità quale caso limite, come esempio di ciò che potrebbe accadere con le spregiudicate manovre della destra, e non nel senso che ha voluto attribuirgli il collega Gianquinto, il quale ha voluto trovare anche sostegno nella dichiarazione di voto fatta alla Camera dei deputati dall'onorevole Russo-Spena, che parlando a nome della sua parte politica, ha certamente voluto e dovuto tener conto anche della posizione della destra del suo stesso Partito. È cosa legittima e comprensibile questa, rientra nelle necessità e nei doveri di chiunque parli a nome di un partito quando nell'interno di quel partito le po-

sizioni non siano unanimi e concordi. E prendere quella dichiarazione di comodo per oro colato, prenderla alla lettera, sarebbe una ingenuità politica se non fosse necessaria tattica di partito per ragioni di emulazione o di concorrenza.

Quello che conta è l'esame obiettivo dei fatti e delle situazioni.

Allargare la diffusione della coscienza abolizionista, creare le condizioni politiche per riuscire ad avere nel nostro Parlamento una maggioranza abolizionista è dunque ciò che noi continueremo a fare e a proporre a tutte le forze democratiche che vogliono avanzare nell'attuazione dei principi di libertà stabiliti dalla nostra Costituzione.

Oggi, intanto, cade la censura sul teatro; cade la casistica dei motivi di censura contenuti nella vecchia legge e la censura è ridotta esclusivamente alla tutela del buon costume; cade di conseguenza il vecchio regolamento fascista del 1923 alla legge sulla censura; cade l'articolo 74 della legge di pubblica sicurezza; e crediamo di essere d'accordo col Governo e con la maggioranza nel dovere di approntare, sia nella nuova legge sul teatro che nella nuova legge generale sulla cinematografia, disposizioni che portino ad eliminare il pericolo di quella censura invisibile che può essere esercitata con le dipendenze ed i ricatti dei finanziamenti e delle sovvenzioni.

Dobbiamo inoltre tener presente che non da noi soltanto ma da tutta una notevole maggioranza è stato votato alla Camera dei deputati, a conclusione del dibattito, un esplicito e significativo ordine del giorno presentato dai nostri compagni socialisti, in base al quale questa legge che ci fa fare dei passi in avanti è tuttavia considerata semplicemente provvisoria. E non ha rilevante importanza che essa non contenga data di scadenza anche perchè, come ben sappiamo e come abbiamo sperimentato pur con la legge ancora in atto sulla censura, la data di scadenza non impedisce che una legge possa essere prorogata, come pure che in qualunque momento possa essere modificata, in relazione alle esigenze del Paese.

L'importante è che il significato generale di quell'ordine del giorno sinceramente espri-

ma la volontà politica di tutti i partiti della maggioranza di ritenere provvisoria questa legge e di preparare le condizioni di un nuovo esame per un'organizzazione più decisamente democratica dello spettacolo, per arrivare anche nel nostro Paese a quella libertà di manifestazione del pensiero e dell'arte che esiste già in altri Paesi.

A questo fine noi socialisti continueremo la battaglia e sarà insistente il nostro richiamo e il nostro sprone a tutti coloro che a questo scopo si sono impegnati. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Gava. Ne ha facoltà.

G A V A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo le ampie discussioni svoltesi prima al Senato e poi alla Camera sull'argomento della censura cinematografica è tempo di raccogliere le vele e di fare un bilancio dei nostri lavori il quale servirà, fra l'altro, a meglio definire le posizioni di ciascun raggruppamento politico.

Un primo interrogativo si è posto il Senato: quale apprezzamento e governo ha fatto la Camera del suo disegno di legge comunemente conosciuto sotto il nome del nostro illustre collega senatore Zotta e che tante dispute appassionate e passionali aveva sollevato in quest'Aula?

Se si guarda il documento legislativo distribuito, si riporta l'impressione che le modifiche siano numerose, toccando, si può dire, ogni articolo e quasi ogni comma. Ma se si considera la sostanza delle norme, il Senato può constatare con soddisfazione che i principi fondamentali del suo disegno di legge, che pure era stato definito reazionario e borbonico, sottoposti al vaglio attento della Camera sono stati confermati e riconosciuti, per se stessi e rispetto al precedente testo approvato dai deputati nella seduta del 25 aprile 1959, improntati ad un senso veramente democratico, conforme alla lettera e allo spirito della Costituzione.

Non è il caso di soffermarci sulle modifiche marginali, alcune buone ed altre discutibili. Più utile e più interessante è esami-

nare quali siano le modifiche di rilievo e le conferme essenziali.

Le modifiche di rilievo sono tre: a) la esclusione dalla censura preventiva delle rappresentazioni teatrali, liriche e di prosa; b) una diversa composizione delle Commissioni di controllo di primo grado; c) un nuovo criterio di determinazione della competenza territoriale del giudice penale.

Le conferme essenziali sono invece cinque: 1) la concentrazione in un unico Tribunale della competenza a conoscere dei reati; 2) la distinzione dei minori in due grandi categorie: minori degli anni 14 e minori degli anni 18, corrispondenti ad un profondo diverso atteggiarsi della loro sensibilità e quindi dell'esigenza della loro tutela morale; 3) il divieto di teletrasmissione di film e lavori teatrali non visibili per tutti; 4) il concetto di « buon costume » nella sua accezione costituzionale; 5) il carattere organico e permanente della nuova legge.

Possiamo dunque a ragione affermare che quella accolta dalla Camera è l'architettura ideata dal Senato, le cui linee non sono alterate dalle modifiche, anche di rilievo, introdotte.

Particolare soddisfazione deve recarci la constatazione che tutte le parti politiche, ad eccezione del Partito comunista rimasto su questo punto isolato ed inoltre in contraddizione con i suoi diversi e pure recenti atteggiamenti, hanno riconosciuto la costituzionalità della censura. Questa constatazione potrebbe esonerarci da ogni ulteriore disamina della questione, che è pregiudiziale al disegno di legge. Mi sembra tuttavia opportuno ribattere errori e chiarire equivoci che si sono creati a questo proposito nell'altro ramo del Parlamento e ripetuti anche in quest'Aula.

È stato detto da parte comunista che l'opera d'arte è sempre indenne da qualsivoglia accusa di immoralità e che in ogni caso le ragioni dell'arte sono preminenti su quelle del buon costume (l'articolo 33 della Costituzione dovrebbe prevalere sull'articolo 21) onde le Commissioni di controllo sono anzitutto tenute a giudicare sul valore artistico di un film e, riconosciuto questo valore, a

concedere il nulla osta prescindendo da una valutazione sulla moralità dell'opera.

Tante affermazioni, tanti errori! Non è esatto che l'opera d'arte sia sempre per tutti un bene. Dovrebbe esserlo; ma il dover essere non è l'essere. L'arte, in se stessa considerata, rimane arte, così come la scienza rimane scienza, anche se il suo uso è immorale. La questione è risolta in maniera mirabile, per chiarezza e per precisione, dalla filosofia scolastica, ripresa da pensatori contemporanei della statura di Maritain e, in Italia, di Jemolo.

LUPORINI. Ci volete imporre la filosofia scolastica? (*Vivaci, ripetute interruzioni dal centro*).

GAVA. No, senatore Luporini. Ma la filosofia scolastica è stata giustamente detta perenne e quando le sue filosofie saranno cadute resteranno ancora vivi e splendidi i motivi fondamentali della filosofia scolastica. (*Applausi dal centro. Commenti dalla estrema sinistra*). San Tommaso, in quella inesauribile miniera di sapienza che è la « Somma teologica », trattando degli atti umani e della virtù, afferma che nel giudicare di un'opera d'arte, in quanto tale, non si deve avere riguardo ai sentimenti, ai motivi dell'artista, ma ai risultati del suo lavoro. Precisa che non si esige dall'artista che operi bene, ma che faccia un'opera ben riuscita; e conclude così: « Noi giudichiamo bella una certa immagine se rappresenta perfettamente la cosa anche se turpe ».

Jemolo poi definisce « una menzogna convenzionale del nostro tempo » la pretesa che « l'opera veramente d'arte non possa eccitare pericolosamente l'istinto sessuale ». L'opera d'arte può, dunque, essere contraria al buon costume e ciò accade non di rado nei film. Ma in tal caso, incalzano i comunisti, le ragioni dell'arte debbono prevalere su quelle del buon costume. « È un fatto... che l'arte libera si presenta nel contesto costituzionale in posizione di preminenza » (*interruzione del senatore Luporini*), affermava l'onorevole Alicata alla Camera il 6 aprile, e ne deduceva che le Commissioni di censura

dovranno in primo luogo giudicare sul valore artistico del film ai fini della sua approvazione. Ora, se una preminenza stabilisce la nostra Costituzione, essa non può che riferirsi ai fini primari dello Stato; ed è incontrovertibile ed incontestabile che la tutela della moralità pubblica è, nella nostra Costituzione, uno dei suoi fini primari. Ma per fortuna sono le norme positive della Costituzione stessa che chiariscono e definiscono la controversia. L'articolo 33 prevede che « l'arte e la scienza sono libere e libere è l'insegnamento », ossia prevede la libertà di creazione nel campo dell'arte e di indagine in quello della scienza e del loro insegnamento, ma tace intorno alla « divulgazione » fuori dell'ambito e delle esigenze didattiche. La divulgazione, sotto forma di spettacolo, è disciplinata dall'ultimo comma dell'articolo 21 ed anche l'arte e la scienza vi soggiacciono quando diventano oggetto di spettacolo.

LUPORINI. Questo non è fondato sulla filosofia tomistica. (*Interruzione dal centro*).

GAVA. Io ascolto, senatore Luporini, con interesse le sue parole quando tratta di filosofia, ma non quando tratta di interpretazione del diritto costituzionale. (*Approvazioni dal centro*). Mi dispiace che lei non intenda la differenza che c'è tra la libertà di produrre ed insegnare l'arte e la scienza e la libertà di trasportare nello spettacolo pubblico i soggetti medesimi dell'arte contrari al buon costume; il primo caso è regolato dall'articolo 33, il secondo è invece disciplinato soltanto ed unicamente dall'articolo 21 della Costituzione. (*Applausi dal centro*). Nell'ipotesi di spettacolo pubblico, « il buon costume » diventa il criterio dominante ed esclusivo del giudizio sulla liceità del film. E, proprio al contrario di quanto afferma l'onorevole Alicata, le Commissioni censorie non hanno competenza per giudizi di carattere artistico, perchè alla nostra Costituzione democratica ripugna il concetto di arte di Stato seguito ed attuato invece dai regimi totalitari.

La modifica di maggiore significato introdotta dalla Camera rispetto al testo del Senato è l'abolizione della censura sulle rappresentazioni teatrali.

CARUSO. Quindi rimane abrogato l'articolo 126 del testo unico di pubblica sicurezza.

GAVA. Due obiezioni si sono sollevate contro questa decisione: a) una suggerita da preoccupazioni che circolano in seno alla Democrazia Cristiana e riassunta in una affermazione di principio secondo cui, se una cosa è illecita, va vietata, attenga essa a spettacoli teatrali o a spettacoli cinematografici; b) un'altra, di espressione classista, secondo cui l'abolizione della censura teatrale significa un trattamento di favore e la concessione di una morale indulgente per le classi più abbienti, abituali frequentatrici del teatro.

Mi sembra che la prima proposizione sia frutto di una non esatta impostazione della questione. Ciò che giustifica la censura preventiva, infatti, non è solo il carattere illecito, ma, inoltre, il grado di pericolosità sociale della rappresentazione. Il carattere illecito per se stesso importa un divieto da comminarsi per le vie ordinarie della repressione. È quando esso assume un grado apprezzabile di pericolosità sociale, causato dal ritardo del divieto, che questo deve intervenire in via di prevenzione.

Non siamo dunque in presenza di una questione di principio, ma di sola opportunità da valutarsi in relazione a circostanze concrete.

Il ministro Folchi ha giustificato l'innovazione richiamandosi, mi sembra, a tre circostanze: la prima è la localizzazione della rappresentazione teatrale, ristretta ad un numero di persone che non raggiunge il migliaio per ogni spettacolo; la seconda riguarda la qualità degli spettatori, sempre adulti (se il lavoro non sia munito di permesso per i minori) e quasi sempre provveduti di uno sviluppato giudizio critico. Queste due circostanze consentono l'intervento repressivo della Magistratura contro le rappresentazioni immorali in tempo utile per

evitare una loro pericolosa diffusione. Radicalmente diverso è il caso del film immorale, proiettato simultaneamente, in una sola sera, dinanzi a centinaia di migliaia di persone, anche le più sprovviste di senso critico.

La terza circostanza è la constatazione che i lavori teatrali, a differenza di quelli cinematografici, si uniformano quasi sempre alle esigenze civili del buon costume. Il ministro Folchi ci informa infatti che, dal 1957 al 1961, su 8.605 lavori solo 7 non sono stati approvati. (*Interruzioni dei senatori Donati e Caruso*).

Sul terreno del giudizio di opportunità, mi sembra che queste tre circostanze abbiano un loro peso nel consigliare l'abolizione della censura teatrale e possiamo ritenere che nessun danno apprezzabile ne deriverà al nostro popolo solo che la Magistratura operi tempestivamente e che i cittadini benpensanti siano pronti a denunciare i casi illeciti. L'esperienza ci dirà se abbiamo sbagliato e, se avremo sbagliato, come io non ritengo, sarà nostro dovere riesaminare la questione.

Il medesimo criterio della pericolosità sociale ha suggerito, invece, l'adozione della censura per le teletrasmissioni dei lavori teatrali. Qui infatti siamo di fronte alla simultanea presenza di milioni di spettatori tra cui, probabilmente, moltissimi minori.

Le ragioni di opportunità, onorevole Busoni, rispetto alla pericolosità sociale confutano anche la seconda obiezione di intenzione classista. Sono esse ed esse sole, e non già spinte o indulgenze di classe che hanno suggerito l'abolizione.

Questa innovazione invece dimostra come i democristiani siano lontani le mille miglia da concezioni reazionarie e borboniche, non amino la censura per la censura, e siano guidati nella loro azione da un unico scopo, quello di far salve le tradizioni di moralità e di buon costume del nostro popolo, condizioni necessarie del resto della vita stessa della democrazia.

È stato detto che le modifiche della Camera hanno sburocratizzato, spoliticizzato e democratizzato le Commissioni di controllo. È esatto affermare che la sostituzione dei

due funzionari ministeriali con due docenti, uno di materie giuridiche e l'altro di psicologia, ha ulteriormente, definitivamente, sottratto ad ogni sospetto di influenza dell'Esecutivo i lavori delle Commissioni di controllo, elevandone il tono e la competenza; ma è giusto ricordare che tale indirizzo era stato decisamente segnato dal testo del Senato, il quale innovando sul disegno di legge approvato dalla Camera il 15 aprile 1959 e sulla stessa proposta di legge Lajolo, Alicata ed altri comunisti del 28 gennaio 1959, aveva conferito la maggioranza delle Commissioni ad esperti estranei all'Amministrazione statale, nella proporzione di cinque a due, e introdotto il principio nuovo che il provvedimento del Ministro fosse in ogni caso conforme al parere della Commissione.

Più rispondenti ad un criterio di superiore imparzialità condotta nelle decisioni sembrava il testo del Senato, laddove prevedeva che delle commissioni facessero parte tre membri non direttamente interessati nei vari settori dell'industria cinematografica. Alla Camera tale criterio è stato abbandonato e sostituito con un altro di rappresentanza dell'arte, dell'industria e della critica cinematografica. Mentre le Commissioni ne guadagneranno, forse, in competenza, noi confidiamo che non ne scapiti il senso di obiettività e di serenità tanto necessario in giudizi del genere, convinti anche che nel mondo cinematografico non manchino le coscienze sensibili ai problemi della pubblica moralità.

Maggiore perplessità suscita la modifica relativa alla competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria a conoscere dei reati. È stato conservato il principio della concentrazione della competenza in un solo Tribunale e in una sola Corte d'assise per tutti il territorio nazionale, ma alla competenza dell'Autorità giudiziaria di Roma è stata sostituita quella dell'Autorità del luogo in cui avverrà la prima proiezione pubblica del film.

Per giustificare l'innovazione si è detto: 1) che la competenza del Tribunale di Roma sottraeva l'imputato al suo giudice naturale; 2) che la competenza di uno stesso Tribunale dava luogo a una giurisprudenza troppo opaca, troppo uniforme. Alla prima affermazio-

ne si risponde che giudice naturale non è necessariamente quello previsto dall'articolo 39 del Codice di procedura penale, bensì quello precostituito per legge ai sensi dell'articolo 25 della Costituzione. Il principio del giudice naturale è rispettato quando la legge precostituisca la competenza territoriale di un determinato giudice per una categoria di reati che hanno una loro particolare dimensione territoriale, manifestandosi quasi sempre con simultaneità in più luoghi dello Stato. Alla seconda obiezione si risponde, che la costanza della giurisprudenza è un pregio piuttosto che un difetto, accrescendo la certezza del diritto. Del resto, onorevoli colleghi, ogni tribunale muta spesso nella composizione dei giudici, sicchè resta aperta la possibilità di riesami e di riconsiderazioni.

Gravi ci sembrano invece le obiezioni che si muovono contro l'innovazione. Prima: la difficoltà di accertare il luogo di prima proiezione, data la pratica della simultaneità della rappresentazione in più luoghi, e la conseguente complicazione dell'accertamento preliminare delle competenze, il che può frustrare l'esigenza della necessaria rapidità della repressione. Secondo: il sospetto che l'interessato scelga per luogo di prima proiezione, quello di un tribunale che gli sembri più conveniente, annullando in tal modo, e a proprio comodo (ciò che è più grave), il principio del giudice naturale precostituito, per sostituirlo con quello del giudice di volta in volta prescelto dall'imputato.

Non nascondo che questi inconvenienti gravi ci hanno lasciato in forse sull'opportunità di presentare un emendamento che ridesse vita al testo del Senato. Ha vinto l'urgenza; ma noi ci riserviamo di riconsiderare più tardi la convenienza di un'appropriata iniziativa che corregga l'evidente errore.

Delle ricordate conferme del testo del Senato, meritano qualche considerazione quelle che hanno suscitato maggiori controversie: la proibizione televisiva dei film e dei lavori teatrali vietati ai minori, l'espressione « buon costume » e il carattere organico e permanente della legge.

La proibizione televisiva ha suscitato proteste nei banchi dell'estrema sinistra perchè ridurrebbe a minorità gli italiani e perchè sarebbe compito dei genitori impedire che i figli non maturi assistano alla trasmissione di film e di lavori teatrali vietati ai minori. Sono obiezioni che non reggono, di fronte al precipuo dovere dello Stato di preservare l'unità e la sanità della famiglia, e anzi di agevolarla, come prescrive l'articolo 31 della Costituzione, nell'adempimento dei suoi compiti.

La pretesa riduzione a minorità di tutti gli italiani è una battuta spiritosa, forse, ma priva di serio contenuto; mentre, introdurre nel sacrario della famiglia spettacoli che possono turbare o corrompere i giovani, significa non agevolare ma porre in difficoltà i genitori nell'adempimento dei loro compiti di educatori. Si ha un bel dire: i genitori mandino a letto i loro figli! Io ho l'esperienza della maggiore dei miei 16 nipoti...

G I A N Q U I N T O . Lo faccio anch'io tante volte con i miei figli.

G A V A . Quanti anni hanno?

G I A N Q U I N T O . Quattordici, quindici anni.

R I C C I O . Li mandi a letto anche quando seguono la televisione in un bar?

G A V A . Io ho l'esperienza della maggiore dei miei 16 nipoti, dicevo; è una bimba di 7 anni, da qualche tempo ospite dei nonni. Sugge lo spettacolo televisivo e, quando alla sera, su invito dei nonni, deve interrompere la visione, lo fa a malincuore e con riluttanza. Immaginate voi la resistenza dei giovani di 15 o 16 o 17 anni, e le discussioni, le contrarietà, i malumori? I conflitti si creerebbero più volte durante la settimana e con la conseguenza della perdita della serenità, della pace, della concordia in seno alla famiglia. E se i genitori volessero uscire? Nulla: essi sarebbero costituiti a severi guardiani dei loro figli minori.

Vale poi quanto or ora ha detto l'onorevole Riccio giacchè le trasmissioni possono

essere viste anche in sedi diverse da quella familiare. E ciò non è tutto; è anzi il meno!

L'onorevole Alliata ha informato che la nuova disposizione manderà per aria qualche cosa come l'80 per cento di tutto il materiale già apprestato dall'Ente radiotelevisivo dello Stato. (*Approvazioni dal centro*). Io non so se l'informazione sia esatta, ma la considero tale, e allora mi convinco ancora di più della necessità dell'innovazione, pensando ai turbamenti, ai pensieri cattivi, agli eccitamenti sessuali che i genitori sarebbero così di frequente costretti a suscitare nell'animo dei loro figlioli proibendo loro la visione di cose e di mondi misteriosi a portata di mano, eppure irraggiungibili, di mondi e di cose che la loro fantasia, eccitata dalla naturale reazione al divieto e dalla particolare sensibilità dell'età evolutiva, esalterebbe nella rappresentazione erotica e nel desiderio morboso. Dove andrebbe a finire il clima casto, formativo, educatore della famiglia?

Di fronte alla possibilità di tanto guasto, tutti i genitori degni del nome preferiranno, onorevoli colleghi, la norma limitativa del disegno di legge, e quando vorranno assistere a spettacoli per adulti si sobbarcheranno volentieri allo scomodo, se tale può dirsi, della sala cinematografica.

Il centro delle dispute e delle polemiche più accese è stato l'oggetto della censura. Si ricorderà che il disegno di legge approvato dalla Camera nel 1959 con il voto favorevole — ricordiamolo sempre — dei socialisti e con l'astensione soltanto dei comunisti, prevedeva più ipotesi censurabili, andando oltre il dettato costituzionale. Fu il Senato a ricondurre la norma nell'ambito della Costituzione, limitando l'oggetto della censura alle offese al buon costume. Sorse allora controversia sul significato dell'espressione e il senatore Lami Starnuti sostenne valorosamente da par suo che il significato dovesse essere quello definito nel titolo IX del Codice penale. Noi ci opponemmo, sostenendo che il significato della norma costituzionale è ben più ampio e che la giurisprudenza, la sola competente a farlo, ne avrebbe saputo

via via e sempre meglio interpretare e delimitare l'ambito.

Su questo punto si è riaccesa vivace la disputa alla Camera. Abbandonata l'accezione penalistica, si propone di identificare il buon costume nel comune sentimento del pudore e si insistè in ogni modo perchè all'espressione fosse data una definizione precisa.

In effetti una formula qualunque, diversa da quella di buon costume, si sarebbe risolta nell'interpretazione di una norma costituzionale, impossibile a farsi, onorevoli colleghi, con legge ordinaria, o in una limitazione della formula stessa, cosa che la Democrazia Cristiana, e oggi i partiti collaboranti al Governo, non avrebbero potuto accettare.

Rimase la formula nostra, ed anzi l'ancoramento ad essa fu rafforzato da un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Reale precisante che il riferimento al buon costume si intende fatto non ad altri sensi che a quello proprio dell'articolo 21 della Costituzione.

C A L E F F I . Proprio come si voleva da una certa parte!

G A V A . Proprio come si voleva dalla Democrazia Cristiana, ossia nè più nè meno di quello che noi volevamo, persuasi come siamo che, per un verso, siano illecite le amplificazioni oltre il dettato costituzionale e inammissibili per ciò censure di carattere politico o ideologico, e, per un altro verso, inaccettabili le limitazioni prospettate.

Per noi il concetto di buon costume si confonde con l'abitudine del popolo considerata in rapporto colle norme etiche che appartengono alla sua coscienza, e tutto ciò che si propone di ferire o lacerare quelle norme offende il buon costume.

L U P O R I N I . Anche per il cardinale Ruffo che guidava i Partiti... (*Interruzioni dal centro*).

G A V A . A prescindere dal caso del Cardinale Ruffo — che può avere sbagliato, perchè sono uomini anche i cardinali sebbene il giudizio della storia non sia poi, oggi, del tutto negativo nei suoi confronti — noi non guardiamo alla condotta del singolo ma alla

coscienza generale di un popolo cristiano. (*Interruzione del senatore Luporini*). Ma perchè lei, senatore Luporini, che è un filosofo, non fa delle interruzioni rigorosamente logiche e intonate al tema? Lasci che siano gli altri a deviare!

G I A N Q U I N T O . Abbiamo tutti dei figli e siamo tutti padri di famiglia. (*Interruzioni dal centro*).

G A V A . Senatore Gianquinto, non è in gioco la dignità dei padri militanti nel Partito comunista. Un'altra vivace disputa si è accesa sulla durata della legge che si voleva limitare nel tempo, nella prospettiva — in verità molto incerta — che le categorie interessate possano presto darsi una volontaria disciplina di controllo. È stata confermata la nostra tesi di una legge permanente, il che non vuol dire definitiva, giacchè nulla di definitivo vi è a questo mondo.

Noi non siamo contrari all'autocontrollo, lo auspichiamo, anzi, come una presa di coscienza delle categorie cinematografiche, nel loro insieme, dei problemi morali gravissimi inerenti alla loro arte ed industria, e come un mezzo idoneo quant'altri mai a cooperare alle rette decisioni delle Commissioni di censura. Ci auguriamo anzi, che l'autocontrollo di categoria giunga a tale grado di perfezione da ridurre i divieti censori al numero esiguo di quelli che abbiamo visto colpire le rappresentazioni teatrali, ed anche a meno.

Ciò che riesce inconcepibile per noi o difficilmente concepibile è che lo Stato possa delegare ad una corporazione privata l'esercizio di una delle sue più delicate e gelose prerogative: il governo di un fondamentale diritto di libertà, qual è quello della libertà di espressione. Ci sono state deleghe di poteri statali ad Enti ma solo, che io sappia, in materia tributaria e sempre con diritto di supervisione: non mai nel campo delicatissimo dell'uso delle libertà.

Si potranno prevedere eventuali modifiche all'attuale disciplina preventiva, ma mi sembra arduo e forse temerario delineare un sistema che non riconosca allo Stato l'ultima parola in tema di censura. Ciò che preme

ora affermare è che la legge che ci accingiamo ad approvare non va soggetta a termini nè legali nè politici. L'evoluzione delle cose ci dirà in avvenire se e come il sistema possa essere modificato, e allora il legislatore si regolerà secondo le mutate circostanze. Nè si tema che la censura cinematografica, limitata alla preservazione del buon costume, contraddica ad uno Stato democratico: l'hanno adottata le democrazie più avanzate in senso socialista, Svezia, Norvegia eccetera; ed è il caso di ricordare che nella stessa Inghilterra sopravvivono accanto all'auto-censura ben 700 autorità locali competenti ad emettere provvedimenti amministrativi di prevenzione contro i film che essi giudichino illeciti.

G I A N Q U I N T O . Dopo!

G A V A . Ad ogni modo sono provvedimenti di polizia.

L U P O R I N I . In Inghilterra la polizia interviene nella proiezione e può anche interromperla, ma non può proibirla preventivamente.

G A V A . Le democrazie si distinguono per la libertà di pensiero e della sua espressione, per la pluralità dei partiti, per il voto popolare libero e segreto, per le forme rappresentative, per la più larga partecipazione popolare possibile al governo della cosa pubblica, non per l'acquiescenza al dilagare del malcostume e agli spettacoli che lo assecondano. La forma democratica del regime politico è anzi quella che più di ogni altra ha bisogno della sanità del popolo per affermarsi e per mettere profonde radici.

Un grande filosofo ed un grande democratico contemporaneo, il Maritain, distinguendo tra coazioni sociali anormali e patologiche, limitative della libertà, e coazioni normali e funzionali, pone fra le seconde quelle intese a favorire il bene comune nel cui ambito rientra certamente la sanità morale del popolo. Inoltre, la nostra Costituzione assegna allo Stato, tra i fini preminenti, quello di preservare la pubblica moralità con mezzi idonei fra cui, specificamente, la censura amministrativa.

Una censura di tal fatta non può adunque nè identificarsi nè assomigliare all'antidemocrazia.

L'ampia ed approfondita discussione in questo e nell'altro ramo del Parlamento non è stata priva di risultati sotto l'aspetto culturale, morale e politico. Sotto l'aspetto culturale è balzata chiara la miseria e la povertà della pretesa che tende ad identificare la cultura con la spregiudicatezza delle rappresentazioni pornografiche o immorali. Gli artisti veri sanno rappresentare il reale senza cadere nell'oscuro, ed è proprio degli spiriti più anemici e sprovveduti, incapaci di approfondimenti e di introspezioni, sfruttare le sensazioni epidermiche che mascherano quasi sempre il fallimento dell'arte vera, quella che eleva, che sublima, che non ignora il peccato ma sa condurre dal peccato alla redenzione. E sotto l'aspetto morale la discussione è valsa a porre in luce i danni sociali degli spettacoli vergognosi ed a suscitare reazioni che auguriamo si estendano in superficie ed in profondità fino ad investire davvero tutti i cittadini, specialmente gli artisti cattolici, perchè comprendano l'importanza della settima arte, la trattino col dovuto impegno, contendano il campo agli pseudo artisti del pornografico e si convincano che il cinematografo è espressione d'arte e di apostolato insieme, che non ha l'uguale per vastità di pubblico e di influenza sociale.

Sotto l'aspetto politico si sono potute constatare la fedeltà ai principi della Democrazia Cristiana e la sua anima veramente democratica. Si è toccato con mano che, quando sono in giuoco determinati valori morali, la Democrazia Cristiana non può considerarli oggetto di compromessi, ma si è anche constatato che essa non si presta ad interessati tatticismi di altri partiti, divenuti sensibili ai valori religiosi per contrabbandare conati liberticidi; che essa resta e resterà sempre nella lettera e nello spirito della Costituzione; che, infine, opta decisamente per l'abolizione di restrizioni preventive alla libertà di espressione ogni qualvolta le circostanze obiettive dimostrino che non ne derivi danno al buon costume.

Siamo lieti di constatare come i partiti del centro-sinistra abbiano compreso la buona

volontà della Democrazia Cristiana ed abbiano corrisposto con altrettanta buona volontà. Così la nuova formula politica ha potuto superare una prova delicata, la prima importante prova.

Io mi auguro ora che le Commissioni sappiano adempiere con penetrante discernimento la loro altissima funzione, giustamente severe nella difesa del buon costume, ma consapevoli che il loro controllo, come non deve indulgere all'immorale sotto il pretesto dell'arte, così non deve sconfinare nel campo delle idee.

Vorremmo che il mondo cinematografico ed il mondo degli artisti comprendesse ed apprezzasse questa legge; essa non si rivolge loro per impedire la libera espressione delle idee, delle creazioni, delle critiche ai fatti, ai regimi sociali e alle leggi che li sostengono: essa ricorda loro soltanto il dovere di non dileggiare il buon costume, di non con-

correre alla corruzione del popolo e dei giovani. È un dovere che non pesa sull'arte, che anzi la può liberare dal volgare e dal banale e che vale alla formazione di una vera democrazia, in cui la libertà, la libertà e non la morbosa e corrodente licenza, diventi, come insegna San Tommaso, « la ragione e lo scopo dello Stato popolare ». (*Vivi applausi dal centro. Molte congratulazioni.*)

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,20).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari